

GIOVANNI GUALANDI

UN GUSTOSO EPISODIO DELLA VITA DI ACCURSIO
E LA DATA DI COMPOSIZIONE
DELLA 'GLOSSA MAGNA' AL 'DIGESTUM VETUS' (*)

(*) Testo della comunicazione letta al *Convegno di studi per il settimo Centenario della morte di Accursio* (Bologna, 21-26 ottobre 1963) ed inserita negli *Atti del Convegno stesso* (in corso di stampa).



SOMMARIO: Due passi delle *Additiones* alla glossa accursiana al *Digestum vetus* di Guido de Guinis, allievo a Bologna di Jacopo Balduini e poi maestro nella Scuola di diritto di Orléans — passi editi fin dal 1936 da E.M. Meijers, ma negletti nelle indagini successive — contengono notizie dirette sull'attività di Accursio nello Studio bolognese e fanno, in particolare, riferimento ad un gustoso episodio di cui il sommo dottore fu protagonista durante la sua partecipazione, accanto a Jacopo Balduini, alle prove per la concessione della *licentia docendi*.

L'esame delle testimonianze di Guido de Guinis, mentre contribuisce a dissipare qualcuna delle molte ombre che ancora avvolgono le nostre conoscenze intorno alle forme, ai modi, ai criteri in base ai quali, nella prima metà del XIII secolo, veniva conferito il dottorato, consente di stabilire — in relazione anche ai dati forniti da altre fonti — che Accursio aveva già portato a termine la sua glossa al *Digestum vetus* intorno al 1234. Peraltro se il 1234 rappresenta il *dies ne post quem*, la redazione di tale apparato deve essere fatta risalire ad un momento cronologicamente antecedente, assai prossimo alla data del 1228, nella quale il Neumeyer giudicava compiuta l'intera *Glossa Magna*.

1. C'è veramente da rimpiangere che le opere del glossatore Guido de Guinis o de Cumis, che, dopo essere stato allievo a Bologna di Jacopo Balduini († 1235) ⁽¹⁾, fu — passato in Francia — tra i fondatori della Scuola di diritto di Orléans ⁽²⁾,

(1) Su Jacopo Balduini, v., oltre a F.C. von SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter*², V, Heidelberg 1850, c. XXXIX, §§ 36-42, pp. 99-114 (= trad. it. E. BOLLATI, II, Torino 1857, pp. 287-295), i due recenti saggi di R. ABONDANZA, s. v. *Baldovini, Iacopo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, V, Roma 1963, pp. 521-525 e F. LIOTTA, *Notizie su Iacopo Baldovini e Bartolomeo da Saliceto*, in *Studi Senesi*, LXXVI [= 3ª serie, XIII], 1964, pp. 501-511, in entrambi dei quali si trovano ampie citazioni di letteratura.

(2) Sulla storia dell'Università di Orléans, v. E.M. MEIJERS, *De Universiteit van Orleans in de XIII^e eeuw*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, I, 1918-1919, pp. 108-132; 443-488; II, 1920-1921, pp. 460-518; *Un centenaire oublié*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XIV, 1936, pp. 249-266. I due scritti si trovano ora rifiuti, con integrazioni dovute allo stesso Meijers e numerose note esplicative degli editori, in *L'Université d'Orléans au XIII^e siècle*, in E. M. MEIJERS, *Etudes d'histoire du droit*, publiées par les soins de R. FEENSTRA et H.F.W.D. FISCHER, III, Leyde 1959, pp. 3-148.

Per altre osservazioni, v. B. PARADISI, *La scuola di Orléans. Un'epoca*

siano ancora, per la più gran parte inedite, perchè a giudicare dagli estratti che il Meijers⁽³⁾ ebbe a pubblicarne, nell'ormai lontano 1936 — in uno di quei lucidi e puntuali articoli, quali il compianto Maestro olandese era solito scrivere — sembra che il « doctor egregius qui totum Aurelianense studium illustravit »⁽⁴⁾, oltre ad una solida dottrina, non fosse privo di una sottile e piacevolissima *vis comica*, che richiama immediatamente alla memoria quella di un suo contemporaneo, lui pure discepolo del Balduini, Odofredo († 1265).

Al pari del ben più celebre e rinomato glossatore bolognese che, come si sa⁽⁵⁾, ha infiorato *solatii causa* le sue aride

nuova del pensiero giuridico, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XXVI, 1960, pp. 347-362; P. LEGENDRE, *E.M. Meijers et la Romanistique médiévale. Réflexions sur une nouvelle édition*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XXIX, 1961, pp. 331-342; R. FEENSTRA, *Influence de l'enseignement du droit romain sur les nations étrangères*, in *Actes du Congrès sur l'ancienne Université d'Orléans (XIII^e-XVIII^e siècles)*, Orléans 1962, pp. 45-61, articolo ripubblicato, con varie modificazioni, in lingua italiana, sotto il titolo *Un momento fondamentale nella storia della giurisprudenza: la Scuola di Orléans*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Genova*, III, 2, 1964, pp. 451-471.

Su Guido de Guinis ed i primordi degli studi giuridici ad Orléans, v., in particolare, E.M. MEIJERS, *De Universiteit van Orleans*, cit., I, p. 444 ss. e II, p. 512 (= *Etudes*, cit., III, p. 28 ss.) e *Un centenaire oublié*, cit., p. 249 ss. (= *Etudes*, cit., III, p. 30 ss.). V., inoltre, E.M. MEIJERS, *Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250)*, in *Atti del Congresso internazionale di Diritto romano [Bologna 1933]*, I, Pavia 1934, p. 464 ss. (= *Etudes*, cit., III, p. 236 ss.).

⁽³⁾ E.M. MEIJERS, *Un centenaire oublié*, cit., p. 253 n. 1 e n. 2 (254) (= *Etudes*, cit., III, p. 33 n. 108 e n. 109 [34]).

Sull'esistenza di *Casus Codicis* di Guido de Guinis, v. R. FEENSTRA, *Influence de l'enseignement du droit romain*, cit., p. 48 e *Un momento fondamentale nella storia della giurisprudenza*, cit., p. 454.

⁽⁴⁾ NEPOS DE MONTE ALBANO, *Tractatus exceptionum qui dicitur liber fugitivus*, tit. *Exceptiones contra appellationes*, in fine (ed. Parisius 1512, f. XLIX^{ra}): « Veruntamen dominus Guido doctor egregius qui totum Aurelianense studium illustravit... ».

⁽⁵⁾ V. F.C. von SAVIGNY, *Geschichte*, cit., V, c. XLIV, §§ 117-123, pp. 356-380 (= trad. it. E. BOLLATI, II, p. 414-428), e, segnatamente, N. TAMASSIA, *Odofredo. Studio storico-giuridico*, in *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna*, 3^a serie, XI, 1894, pp. 183-225; XII, 1895, pp. 1-83; 330-390. Il lavoro del Tamassia, edito anche in volume a sé (Bologna 1894), è ora ristampato in *Scritti di storia giuridica*, pubblicati a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, II, Padova 1967, pp. 335 ss.

e prolisse *Praelectiones* al *Corpus iuris civilis*, di una fitta e gustosissima aneddotica sui suoi contemporanei e predecessori nell'insegnamento, aneddotica che costituisce il pregio singolarissimo della sua ponderosa opera ⁽⁶⁾, anche Guido de Guinis non ha mancato, nelle sue *Additiones* alla glossa accursiana al *Digestum vetus*, di interrompere la noia e la monotonia della lezione, col racconto di fatti ed avvenimenti di cui era stato protagonista o testimone nello Studio di Bologna.

2. Due brani fra quelli pubblicati, come si è detto, dal Meijers, ci rivelano pienamente la vivace vena umoristica di Guido de Guinis.

(6) È stato acutamente rilevato dal Tamassia (*Odofredo*, cit., p. 207) che senza la « ricchezza meravigliosa di notizie » che questo glossatore « ha profuso a piene mani (e talora ad occhi chiusi) nelle sue lezioni..., non c'è da temerlo a dirlo alto, nemmeno un Savigny avrebbe aperto la via così magistralmente per lo studio del diritto romano nel medio evo ».

Ma se Odofredo è per noi la fonte documentaria più ricca ed interessante sulle tradizioni dello Scuola dei glossatori dai primordi alla metà del XIII secolo, sui metodi di insegnamento dei suoi rinomati Maestri, sull'affluenza e sulle costumanze degli scolari ed — in genere — su tutto quanto attiene alla vita ed alle istituzioni dello Studio e del Comune di Bologna, merita, peraltro, una considerazione più attenta di quella che non vi abbia dedicato il Tamassia anche l'apporto che alla evoluzione della scienza giuridica alla metà del XIII secolo recano le sue opere. Il Meijers (*De Universiteit van Orleans*, cit., II, pp. 495-496 [= *Etudes*, cit., III, pp. 113-114]) ha osservato che Odofredo, come il suo maestro Jacopo Balduini, si trova in una posizione di indipendenza nei confronti della Glossa accursiana, e manifesta nei suoi lavori un più accentuato carattere di astrattezza ed un modo di argomentare più dialettico rispetto agli altri dottori bolognesi. Un più approfondito esame della questione potrebbe rivelarsi veramente fecondo di risultati. La conferenza di G. CHEVRIER, *Remarques sur la méthode suivie par les Romanistes de l'École d'Orléans aux XIII^e siècle*, che — come apprendo da R. FEENSTRA, *Influence de l'enseignement du droit romain*, cit., p. 49 e n. 31 — segnala numerosi tratti comuni tra gli scritti di Jacques de Révigny e quelli di Odofredo, è rimasta, a quanto mi consta, inedita.

Mi piace ricordare che già P. DE TOURTOULON, *Les Oeuvres de Jacques de Révigny (Jacobus de Ravanis) d'après deux manuscrits de la Bibliothèque Nationale*, Paris 1899, p. 17 n. 1, osservava: « Je serais tenté de reprocher au travail si remarquable de Tamassia sur Odofredus, son adhésion trop entière à l'opinion de Savigny. Il sacrifie presque complètement le vieux maître bolonais dont le mérite et le rôle personnel ne me paraissent pas si négligeables ».

Commentando la l. 34 pr. ⁽⁷⁾ *De hereditatis petitione* (D. 5, 3) il nostro glossatore ricorda ai suoi allievi che proprio su questo passo egli fu interrogato da Accursio e che ebbe ad opporsi all'interpretazione che il grande dottore bolognese aveva dato, nella sua glossa «debebit», alle parole *sed et petitor si a creditoribus conveniatur, exceptione uti debebit*, dichiarando, esplicitamente, che «glosam Accursii signatam super verbo isto falsam esse».

«Sed quod postea sequitur in littera ibi, ubi dicit “sed et petitor etc.” dominus Gy(do) cum esset examinatus super responso isto, dicebat glosam Accursii signatam super verbo isto falsam esse. Dicit enim glosa quod litera intelligitur in omni casu et de omni possessione, sive bone fidei sive male fidei, quod stare non potest secundum Guydonem quia bone fidei possessor in eo quod solvit habet conditionem, petitor in eo quod excipit habet liberacionem, sed quod una solucio parit conditionem et liberacionem, hoc esse non potest per legem preallegatam, infra, de solut. l. qui hominem, in fine [D. 46, 3, 34]. Unde dicit dominus Gy(do) quod litera illa refertur ad male fidei possessorem. Set opposebat ei dominus Accursius: Frater, nescis quid dicis, immo loquitur littera in bone fidei possessore quia tamen immediate supra locuta fuit de bone fidei, prosequitur adhuc dicens: sed et petitor etc., unde videris dicere contra casum huius legis. Sed dominus Gy(do) respondet, quod hoc non est verum quia secundum hoc remanet prius absurdum. Unde dicit dominus Gy(do) quod glosa potest intelligi in uno casu, scilicet ut petitor utatur excepcione, scilicet compensacionis, prius tamen sibi cessa conditione a bone fidei possessore et

(7) *Nunc* l. 31 pr.

sic erunt omnia plana; de alia excepcione non posset intelligi littera. Gy. (8)».

Di fronte all'invito rivoltogli da Accursio di rimeditare la questione («Frater, nescis quid dicis...») Guido mantenne con decisione la sua tesi, mostrando così di possedere, in un'epoca in cui il principio di autorità sempre più andava radicandosi, una notevole indipendenza di giudizio ed un temperamento per nulla affatto conformista (9).

(8) Ms. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, B.P.L. 6 C, f. 66^v.

(9) L'anticonformismo di Guido de Guinis non può destare meraviglia quando si consideri che egli era, come già si è rilevato, allievo di quel Jacopo Balduino che — come ci attesta Odofredo — « multum persequebatur », con critiche dure e pungenti, perfino il proprio maestro Azone, il quale, nel restituire i colpi ricevuti, non mancava di ricorrere ad « incurialia verba ». V. ODOFREDI, *In primam Codicis partem complectentem, I, II, III, IV, et V, lib. Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, lib. III, tit. XXXVI (*Familie erciscunde*), l. XXIV (*Filium quem habentem*), in princ. [ed. Lugduni 1552, f. 180^{vb}, nu. 1, in princ.]: « Lex ista valde difficilis reputatur, et famosa est multum: dominus Az. commentavit eam in summa huius tituli satis prolixè: et dicit in summa legem istam magis fama, quam re difficilem: sed dominus Ja. bal. qui militum (*recte*: multum) persequebatur doctorem suum dominum Az. dicebat legem istam fama, et re difficilem esse: et potius re idest in veritate, quam fama difficilem esse: tamen si intelligatis casum in terminis et summariam expositionem litere, intelligetis multitudinem glosarum hic positarum: »; lib. II, tit. XX [XXI] (*De dolo malo*), l. II (*De dolo*), circa medium [ed. cit., f. 98^{va}, nu. 5, circa medium]: « Dominus tamen meus contradicebat. et dominus Az. lapidabat de hoc. dicebat enim dominus meus Ja. bal. contra Az. ... Sed signori opinio, domini mei non est bona omnibus integris existentibus »; lib. IV, tit. XXI (*De fide instrumentorum*), l. XIV (*Scripture*), in princ. [ed. cit., ff. 216^{vb}-217^{ra}, nu. 1, circa finem]: « Sed numquid hec lex loquitur in contrariis. Certe dixit dominus meus in quadam repetitione, dum repeteret legem istam: " Dominus meus Az. legem istam intelligit in scripturis diversis, non in contrariis: et ita scripsi post eum dum legeret legem istam. Sed certe salva autoritate sua, male dixit: quia si hec lex habet locum in diversis scripturis, multo fortius in contrariis, cum allegans sibi ipsi contraria non auditur ut infra de furt. l. j. [C. 6, 2, I] et infra de codic. l. ulti. [C. 6, 36, 8] ». Sed usque ad diem illum dominus Azo non commentavit legem istam in summa huius tituli sed quando fuit dictum ei quod dominus Ja. dicebat quod intelligebat legem istam in contrariis scripturis, licet ipse intelligeret legem istam tantum in diversis: unde ipse commentavit legem istam et usus est incurialibus verbis dicendo sic " mentiuntur illi qui dicunt me dixisse legem istam in diversis scripturis tantum debere intelligi non in contrariis " ». V., anche, *infra*, n. 15.

Queste polemiche di Jacopo Balduino « anziché essere considerate come manifestazioni di ingratitudine e irriverenza, come asseriscono gli storici più antichi...

Se egli riuscisse in quel non facile frangente a superare le contrarie obiezioni e a convincere Accursio della fondatezza, o quanto meno della plausibilità, della sua interpretazione, evitando l'ira e lo sdegno del Maestro ed ottenendo l'approvazione del suo esame, Guido non ci dice, lasciando così insoddisfatta la nostra curiosità. Riservatezza ben comprensibile, del resto! Troppo penoso sarebbe stato per lui dover confessare ai suoi allievi un eventuale insuccesso, nell'esame, subito dopo essersi gloriato, e non a torto, di aver contraddetto il sommo Accursio.

Sembra, invero, assai probabile l'ipotesi che Guido sia stato allora — ancorchè ingiustamente — riprovato.

vanno giudicate — secondo la giusta osservazione di F. LIOTTA, *Notizie su Iacopo Baldovini e Bartolomeo da Saliceto*, cit., p. 503 — come espressioni di indipendenza di giudizio in un uomo di alta statura intellettuale ».

Pur utilizzando la stessa edizione lionese del 1552, per una errata lettura (« *prosequatur* » invece di « *persequatur* ») nel primo dei brani odofrediani surriferiti, N. TAMASSIA, *Odofredo*, cit., p. 211 e n. 1, qualifica, a torto, Jacopo Balduini come « molto pedissequo di Azzone ».

A sua volta Odofredo, anch'egli come Guido de Guinis discepolo di Jacopo Balduini, mentre lancia frecciate — « con troppa facilità », secondo N. TAMASSIA, *Odofredo*, cit., p. 206 — contro gli « *antiqui doctores* », quali Giovanni Bassiano ed Azone, si compiace di sottolineare il suo dissenso, addirittura abituale, dalle opinioni del maestro. V., per quanto riguarda Giovanni Bassiano ed Azone, ad esempio, ODOFREDI, *Repetita interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, lib. I, tit. I (*De iustitia et iure*), l. I (*Iuri operam daturum*), § I, post medium [ed. Lugduni 1550, f. 5^{vb}, nu. 8, circa finem]: « Or signori, istam suam notam teneat sibi dominus Azo in bursa sua: quia non video quid velit dicere... »; lib. I, tit. I (*De iustitia et iure*), l. IV (*Manumissiones*), in princ. [ed. cit., f. 7^{ra}, nu. 1, in princ.]: « Or signori, dominus Jo. et Azo formant hic duas pueriles opinionones, et prima opinio puerilis est ista... »; lib. I, tit. I (*De iustitia et iure*), l. VI (*Ius civile est*), circa medium [ed. cit., f. 7^{ra}, nu. 2, in fine]: « Et circa hoc no. istud exemplum dominus Joan. et Azo videntur somniasse in pernaso (*recte: parnaso*) ... »; per quanto concerne Jacopo Balduini, oltre al secondo brano riportato nella prima parte della nota, v., ad esempio, ODOFREDI, *In primam Codicis partem complectentem I, II, III, IIII, et V, lib. Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, lib. II, tit. III (*De pactis*), l. XIII (*In bone fidei*), in fine [ed. Lugduni 1552, f. 65^{vb}, nu. 20, in fine]: « Ego tamen opinionem domini mei non approbo in hac parte. imo eam reprobo: ut consuetus sum et dico quod hec propositio " tamen informat si apponit incontinenti " est falsa. »; lib. II, tit. XX [XXI] (*De dolo malo*), l. II (*De dolo*), circa medium [ed. cit., f. 98^{vb}, nu. 9, in in princ.]: « Et quidem dominus meus Ja. bal. ad predictam dissonantiam tollendam super hoc fecit quandam glosam que incipit " turbatus est quorundam spiritus vehe-

Chi abbia una qualche familiarità con gli ambienti accademici e conosca, quindi, la dialettica pertinacia con la quale certi professori sono soliti difendere le proprie teorie, anche, e forse più, se manifestamente errate od assurde, di fronte a chi osi sollevare critiche, è portato, infatti, a fortemente dubitare dell'esito positivo dell'esame di Guido — a meno che, naturalmente, i maestri medioevali non si distinguessero per particolari doti di modestia e tolleranza, ciò che è perlomeno avventato affermare *tout court* ⁽¹⁰⁾ — ed a ritenere che egli si sia dovuto ripresentare dinanzi ad Accursio per subire, una seconda volta, quello che gli antichi Statuti efficacemente definiscono come « rigorosum et tremendum examen » ⁽¹¹⁾.

menter etc. ” que glosa licet quo ad verba sit elegans et pomposa: tamen quo ad sententiam parum valet: imo quasi nihil: et licet sit ea nisis dissolvere hanc dissonantiam tamen non ad plenum determinavit. alius tamen antequam ipse dominus Ja. natus esset, plena super hoc tradidit doctrinam scilicet dominus Plac. in sua summa laudabiliter que incipit ” cum essem mantue ” in prima columna.... Sed hec opinio domini mei non est bona ».

⁽¹⁰⁾ Sull'arroganza dei giuristi medioevali, v., quale significativo esempio, quanto scrive, verso il 1180, nel c. XIX (*De iudicum insolentia*) dei suoi *Moralia Regum*, il teologo inglese Radulfus Niger: « Procedente vero tempore, aucto numero legis peritorum impinguatus est dilectus, et recalcitravit in tantum ut legis doctores appellarentur domini, indigne ferentes appellari doctores vel magistri ».

Sul c. XIX dei *Moralia Regum*, di eccezionale interesse soprattutto per quanto riguarda la figura di Pepone e gli inizi dello Studio bolognese, v. H. KANTOROWICZ-B. SMALLEY, *An English Theologian's view of Roman Law: Pepo, Irnerius, Ralph Niger*, in *Mediaeval and Renaissance Studies*, I, 2, 1941 [ma ed. 1943], pp. 237-252 (il brano sopra riportato è a p. 250) e G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, in *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, n. s., I, 1956 (= *Dissertationes historicae de Universitate Bononiensi ad Columbianam Universitatem saecularis ferias iterum sollemniter celebrantem missae*), pp. 20-23, nonché H. A. HOLLOND, *New light on writs and bills and on the influence of Roman Law in the twelfth and thirteenth Centuries*, in *Cambridge Law Journal*, VIII, 1944, pp. 262-264 e, da ultimo, G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie. Note sulla storia dell'Università di Bologna nel primo mezzo secolo della sua esistenza*, in *Studi medievali*, 3ª serie, VII, 2, 1966, pp. 794-795.

⁽¹¹⁾ V. *Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio bolognese* pubblicati da C. MALAGOLA, Bologna 1888, p. 114: Statuti del 1432 [*Statuta utriusque Universitatis iuristarum Studii bononiensis*], Lib. II, rubr. LVI (*De punctis in privata examinatione*): « Ad rigorosum et tremendum examen transire cupientes... ».

3. Chi non si ripresentò, invece, agli esami fu un collega di Guido, lui pure «Iacobinus», cioè allievo di Jacopo Balduini⁽¹²⁾, il quale incorso nei fulmini di Accursio per una errata risposta a proposito della l. 23 § 1 *De receptis* (D. 4, 8), e respinto inesorabilmente, nonostante l'intervento *ad adiuvandum* del *dominus suus*, Jacopo Balduini, preferì abbandonare gli studi giuridici e dedicarsi alla vita contemplativa, entrando nell'Ordine dei Frati Minori.

È naturalmente Guido che, illustrando ai suoi uditori la suddetta legge, ci riferisce l'episodio, in un passo⁽¹³⁾, che è un piccolo gioiello di sottilissime notazioni psicologiche e di finissima arguzia.

« Super § isto recitat dominus Guido quod quidam examinabatur Bononie super legem istam, Celsus, et coram domino Jac., domino suo, et domino Accursio. Dominus vero Accursius opposuit eum de tali questione. Quid diceretis, Domine, si aliquis esset impeditus stare sententie arbitri, numquid committitur pena? Ac ille statim respondit, quod sic. Sed dominus Jacobus volens ipsum excusare dicebat, quod ipse intellexit quod circa contractus esset ita, sed in arbitris secus et in iudiciis, ut, infra, de nautico fenore, l. ult. [D. 22, 2, 9]. Non, non, dicebat Accursius, non est ita, ipse peccavit in spiritum sanctum dicendo contra casum huius legis, super [qua] examinatus est; per Deum non transibit. Et certe dictum erat ei ut adhuc studeret. Ipse autem tedio affectus statim intravit ordinem fratrum minorum ».

(12) ODOFREDI, *Repetita interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Const. *Omnem reipublice*, § II (*Nos vero tanta penuria legum*), circa finem [ed. Lugduni 1550, f. 4^{ra}, nu. 16, circa finem]: « ... unde scholares domini Azo. bene dominantur a domino Azo. et scholares domini Ja. bal. bene poterant denominari ab eo. scilicet iacobini ».

La denominazione tratta dal nome del Maestro indica, con molta efficacia, il rapporto ed il sentimento di filiazione spirituale da cui sono a lui legati gli allievi.

(13) Ms. Leiden, Bibliothek der Rijksuniversiteit, B.P.L. 6 C, f. 54^r.

Con poche ma felicissime pennellate Guido è riuscito a dipingere un garbato ed ameno quadretto che conserva ancor oggi, mi sembra, tutta la sua freschezza e vivacità ⁽¹⁴⁾. Si noti, in particolare, la corrucciata e certo eccessiva reazione di Accursio che non si perita di accusare lo scolaro di avere peccato, addirittura, contro lo Spirito Santo ⁽¹⁵⁾ e se ne esce nella violenta e quasi blasfema esclamazione: «... per Deum non transibit».

Certo noi sorridiamo dell'episodio, anche perchè il tono malizioso del racconto ci invita a coglierne soprattutto gli aspetti umoristici, ma ben diversamente — e saremmo veramente impietosi a pretendere il contrario! — doveva valutarlo il povero scolaro bolognese. Più che addolorato ne rimase profondamente amareggiato, e — viste frustrate le sue aspirazioni accademiche — lasciò per sempre gli studi legali per rivestire il saio francescano.

Questa decisione rapida ed immediata (« statim », ci dice Guido) sembra escludere che egli abbia pensato di poter ricorrere, come fecero altri colleghi, a vie meno onorevoli per superare gli esami, o, se tentazione in tal senso vi fu, ebbe certo, da uomo timorato di Dio, a respingerla come peccaminosa. Non gli sarebbe stato, invero, troppo difficile ottenere la sospirata *licentia docendi*, perchè è assodato ⁽¹⁶⁾ che Accursio, oltre ad

⁽¹⁴⁾ A quanti mai studenti dalla preparazione, diciamo così « avventurosa », siamo, infatti, costretti a raccomandare di « studiare ancora », anche se poi più nessuno di loro se ne rattrista talmente da dover cercare conforto ... nella vita claustrale.

⁽¹⁵⁾ Accuse del genere — che sono, in fondo, espressione della dimensione religiosa, fervida e sicura, cui, nel Medio Evo, si informava ogni umana attività — dovevano essere frequenti tra gli antichi *doctores bononienses* nel corso delle polemiche scientifiche, se, ad esempio, Jacopo Balduini poteva accusare di « eresia » il proprio maestro Azone a proposito di una sua glossa. V. ODOFREDI, *In secundam Codicis partem Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, lib. VI, tit. IX (*Qui admitti ad bonorum possessionem possunt*), l. I (*Bonorum possessio*), in fine [ed. Lugduni 1552, f. 21^v, nu. 1, in fine]: « Or signori, glosavit hic Az. unum de quo dominus meus scandalizavit eum ab initio diei usque ad occasum accusans eum etiam de heresi et dicens quod falsum dicebat... ». V., anche, *supra*, n. 9.

⁽¹⁶⁾ V. F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte*, cit., V, c. XLIII, § 104, p. 315

esercitare — come altri maestri — l'usura nei loro confronti, non disdegnava affatto di lasciarsi corrompere dai suoi scolari. Per questa non simpatica nè commendevole abitudine, il figlio Francesco (1225-1293)⁽¹⁷⁾ doveva poi invocare venia ed in-

(= trad. it. E. BOLLATI, II, p. 395); H. KANTOROWICZ, *Accursio e la sua biblioteca*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, II, 1929, p. 40 e n. 6 (ove è l'indicazione dei documenti); P. FIORELLI, s.v. *Accorso*, in *Dizionario biografico degli italiani*, I, Roma 1960, p. 117. V., invece, per un sostanziale *non liquet*, E. GENZMER, *Zur Lebensgeschichte des Accursius*, in *Festschrift für Leopold Wenger*, II, München 1945 [Münchener Beiträge zur Papyrusforschung, 35 Heft], p. 236.

Va, peraltro, chiarito che il comportamento di Accursio, per quanto non giustificabile sul piano morale, non costituiva, ai suoi tempi, un fenomeno singolare ed isolato. Infatti l'usura nei confronti degli scolari era — come, del resto, si è accennato nel testo — largamente praticata dai Maestri dello Studio. Tra le molte prove che si possono addurre, v., segnatamente, oltre i documenti riguardanti Francesco d'Accursio (di cui *infra*, n. 18), il testamento, in data 18 settembre 1233, del *legum doctor* Bonifazio, il quale, nell'erogare ai poveri la somma di cento lire bolognesi « ex questu quem feci ex scholis », osserva che « multis et variis modis peccatur in scholaribus habendis ». Il testamento di Bonifazio è pubblicato in M. SARTI-M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad seculum XIV*, iterum ediderunt C. ALBICINIUS-C. MALAGOLA, II, Bononiae 1888-1896, pp. 41-42 e, parzialmente, in B. GIORDANI, *Acta Franciscana e tabularis bononiensibus deprompta* I., in *Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae adiuvantibus aliis eruditissimis viris*, IX, Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1927, doc. 3, p. 3. V., inoltre, per Tommaso da Piperata, F. CAVAZZA, *Le scuole dell'antico Studio di Bologna*, in *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna*, 3ª serie, XI, 1894, p. 14 (poi in volume a sé, Milano 1896, p. 62).

Il costume di concedere prestiti in denaro agli scolari da parte dei maestri, per accrescere le schiere dei propri allievi, è vivamente deprecato da Odofredo. V. ODOFREDO, *Repetita interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, lib. I, tit. XII (*De officio prefecti urbis*), l. I (*Omnia omnino*), circa finem [ed. Lugduni 1550, f. 27^{vb}, circa finem]: « unde colligitur hic ar. contra doctores qui mutant pecuniam scholaribus ut audiant eos. nam eo ipso sunt suspecti... ».

⁽¹⁷⁾ Su Francesco d'Accursio, v., oltre a F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte*, cit., V, c. XLIII, §§ 102-105, pp. 306-322 (= trad. it. E. BOLLATI, II, pp. 391-398), E. ORIOLE, *Libri lasciati in eredità da Francesco di Accursio*, in *Il Bibliofilo*, XI, 1890, pp. 55-57; W. SENIOR, *Accursius and his son Franciscus*, in *Law Quarterly Review*, LI, 1935, pp. 513-516; G.L. HASKINS, *Three English Documents relating to Francis Accursius*, in *Law Quarterly Review*, LIV, 1938, pp. 87-94; *Francis Accursius. A new document*, in *Speculum*, XIII, 1938, pp. 76-77; G.L. HASKINS-E.H. KANTOROWICZ, *A Diplomatic Mission of Francis Accursius and his Oratio before Pope Nicholas III*, in *English Historical Review*, LVIII, 1943, pp. 424-447. V. anche A. ERA, *Un trattato disperso di Francesco d'Accursio*, in *Studi e Me-*

dulgenza, per sè e per il padre, dal Pontefice Nicolò IV ⁽¹⁸⁾.

È invece illazione probabile che, nella quiete del chiostro, il nostro mancato dottore sia, talvolta, riandato col pensiero a

morie per la storia dell'Università di Bologna, XI, 1933, pp. 1-24. Sulla *vexata quaestio* circa il luogo (Orléans o Tolosa) nel quale Jacques de Révigny avrebbe controbattuto le opinioni esposte da Francesco d'Accursio in una sua *repetitio*, v., da ultimo, per la tesi orleanese, R. FEENSTRA, *Un momento fondamentale nella storia della giurisprudenza: la Scuola di Orléans*, cit., pp. 457-459 e, per quella tolosana, H. GILLES, *Accurse et les Universités du Midi de la France* (comunicazione inserita negli *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani*).

⁽¹⁸⁾ V. il Breve di indulgenza di Nicolò IV, del 31 agosto 1291, in M. SARTI-M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus*², cit., p. 70:

« Nicolaus Papa IV. Francisco Juris Civilis Doctori, civi bononiensi.

Gratum est nobis et placidum, quod ad illum, qui te fecit variisque dotavit muneribus, eius humiliter ut convenit, recognoscendo beneficia sincere devotionis dirigens affectum, que sua sunt queris, ac dimittere intendis nocitura, ut ex hoc per consequens salutis proprie efficacius consulere, iuxta tuum laudabile desiderium valeas; in quo tanto libentius tibi adesse benigne volumus, quanto circa id dignus es favoris gratia plenioris. In nostra sane constitutus presentia retulisti, quod tu et quondam Accursius, Legum doctor, pater tuus, cuius heres existis, scolaribus vestris, quos auditores pro tempore habuistis, diversas pecuniarum summas mutuo exhibentes ab ipsis, talis pretextu mutui, fuistis assecuti majores collectas etiam a nonnullis ex pacto, quam alias ab eisdem consecuti scolaribus fuissetis, quas collectas majores, etiam cum hoc fiebat mutuum, licet nulla super hoc interveniret pactio, consequi sperabatis. Super quo, ac super eo preterea, quia tu, ac idem pater pro examinationibus scolarium qui licentiandi erant in facultate legali, quandoque munera recepistis; tibi ob ista conscientiam habenti, ut asseris, remordentem, necnon et salutis anime patris predicti apostolica subveniri providentia suppliciter postulasti. Tuis igitur precibus favorabiliter annuentes, presentium tibi auctoritate concedimus, ut ea que per te vel ipsum patrem a scolaribus illis, qui clerici existebant de bonis ecclesiasticis predictis modis obtenta fuisse noscuntur, retinere libere valeas, nec ad illorum restitutionem quam de apostolica potestate, qua ipsis presumus clericis, totaliter tibi remittimus, tenearis aliquatenus faciendam, ita tamen quod a scolaribus laicis per te vel dictum patrem, dum viveret, taliter habita et percepta, si videlicet iidem sciri aut inveniri poterunt, restituere procures; alioquin illa in pios usus alios, juxta confessorum tuorum consilium et sue dispositionis arbitrium convertas. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et remissionis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit incursum. Datum apud Urbemveterem, secundo kalendas septembris, pontificatus nostri anno quarto ».

Il Breve di Nicolò IV si trova ora ristampato in P. COLLIVA, *Documenti per la biografia di Accursio*, Bologna 1963, doc. XIX, pp. 44-45.

Estremamente significativa ed illuminante è anche la seguente disposizione « pro animabus scolarium » contenuta nel codicillo di Francesco d'Accursio, del

rimeditare la sua triste e sfortunata esperienza universitaria. E certo, portato a giudicare con quella maggiore serenità derivantegli dalle pratiche di vita ascetica e dalla pia osservanza delle regole francescane, avrà dovuto confessare a se stesso che i motivi di essa andavano ricercati in quella maledetta precipitazione nel rispondere alla domanda rivoltagli da Accursio e nella sua scarsa preparazione nel distinguere i *casus*, cioè gli esempi pratici del punto di diritto risolto dalla legge: mancanza sempre grave, ma davvero imperdonabile in un allievo di Jacopo Balduino che — ed è come al solito Odofredo ⁽¹⁹⁾, « quella malalingua di Odofredo » ⁽²⁰⁾, a riferircelo — non si stancava di ripetere che intendere il *casus* era intendere la legge!

31 maggio 1293: « Item reliquid quod pro animabus scolarium, a quibus aliquid iniuste percepit tam laicorum quam clericorum dantium de bonis eorum propriis eidem non secundum debitum, emanatur duo calices valoris quinquaginta librarum bononorum, et dentur fratribus et conventui fratrum Minorum de Richardina; unus quorum serviat et servire debeat altari beati Jacobi et alius altari beati Dominici facendis in Ecclesia predicta sancti Francischi de Richardina ».

Il codicillo di Francesco è pubblicato in M. SARTI-M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus*², cit., pp. 70-75 (la disposizione surriferita è a p. 73) e, parzialmente, in B. GIORDANI, *Acta Franciscana e tabularii bononiensibus deprompta* I., cit., doc. 591, pp. 279-280.

⁽¹⁹⁾ ODOFREDI, *In primam Codicis partem complectentem I, II, III, IIII, et V, lib. Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, lib. III, tit. XXXVI (*Familie eriscunde*), l. XXIV (*Filium quem habentem*), in princ. [ed. Lugduni 1552, f. 180^{rb}, nu. 1, in princ.]: « Lex ista valde difficilis reputatur, et famosa est multum: dominus Az. commentavit eam in summa huius tituli satis prolixè: et dicit in summa legem istam magis fama, quam re difficilem: sed dominus Ja. bal. qui militum (*recte*: multum) persequebatur doctorem suum dominus Az. dicebat legem istam fama, et re difficilem esse: et potius re idest in veritate, quam fama difficilem esse: tamen si intelligatis casum in terminis et summariam expositionem litere, intelligetis multitudinem glosarum hic positarum: ». V. anche ODOFREDI, *Repetita interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, lib. V, tit. III (*De petitione hereditatis*), l. XXXI (*Si quid*), in principio [ed. Lugduni 1550, f. 227^{rb}, in principio]: « Lex ista in sui principio consuevit difficilis reputari et quedam magna glosa domini az. reddit eam plus difficilem quam facilem: tamen si intelligatis casum et summariam expositionem litere, cetera alia facilius intelligetis ».

⁽²⁰⁾ Mutuo l'efficace espressione da G. ROSSI, *Per una edizione dell'Arbor actionum. Un Prologus di Giovanni de Deo e un gruppo di glosse di incerto autore*, in *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, XVIII, 1950, p. 30.

Meno probabile, nell'acquisita pace interiore, è che lo abbia sfiorato il sospetto di essere stato fors'anche un po' vittima di quelle ragioni di animosità e di rivalità che spesso si stabiliscono — come insegna l'umana esperienza — tra conventicole o sette concorrenti di uomini che appartengono alla stessa classe o svolgono analoghe funzioni e che non è punto da escludere esistessero tra Jacopo Balduini ed Accursio, per quanto quest'ultimo, forse, si fosse addottorato con il primo ⁽²¹⁾.

4. Non avrei mai osato presentare questa comunicazione di fronte a sì alto ed austero consesso scientifico, col rischio aggravato di apparire non solo tedioso, ma vanamente tedioso, se essa avesse dovuto unicamente rappresentare un momento per così dire distensivo nella compatta serie degli autorevoli e ponderati contributi che l'hanno preceduta e che la seguiranno. Anche se poi divagazioni siffatte ben si concilino con lo spirito degli antichi *doctores bononienses*, ai quali non dovevano apparire disdicevoli nè contrarie al prestigio ed alla gravità accademica, se di Bulgaro si poteva ricordare, con lepida maldicenza, l'infanzia senile ⁽²²⁾ e se — per non citare che un solo altro esempio tra tanti — Giovanni Bassiano ed Azone, che « nè l'alto ingegno, nè l'indole sdegnosa rendevano... nemico dello

⁽²¹⁾ In questo senso, v. H. KANTOROWICZ, *Accursio e la sua biblioteca*, cit., p. 39 che scrive: «È certo anche che egli (*scil.* Accursio) abbia studiato in Bologna e soltanto in Bologna; ma a torto si reputa suo unico maestro a noi noto Azone, il quale era all'apice della sua attività. Questi era il suo "dominus" cioè il maestro investito di poteri disciplinari; però non fu promosso sotto di lui ma con Jacobus Balduinus, il suo "doctor" ». V. anche P. FIORELLI, s.v. *Accorso*, cit., p. 117.

⁽²²⁾ ODOFREDI, *Repetita interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, lib. III, tit. V (*De negotiis gestis*), l. IX [X] (*Sed an*), post princ. [ed. Lugduni 1550, f. 132^{va}, circa medium]: «..... et ita referunt maiores nostri de domino bul. Dominus bul. fuit optimus doctor. sed vixit tanto tempore quo deductus est ad infantiam. quia non recordabatur aliquid et ludebat ad pulverem cum pueris ».

scherzo»⁽²³⁾, non si peritavano di motteggiare nelle loro glosse, sia pure scritte *solatii causa*, lo stesso Bulgaro per le sue disavventure coniugali⁽²⁴⁾.

Così, peraltro, non è. I due brani di Guido de Guinis, sui quali ho voluto richiamare l'attenzione e che, dopo la pubblicazione curata dal Meijers, sono stati stranamente negletti⁽²⁵⁾, hanno anzitutto il pregio singolare di essere il solo ritratto dal vero di Accursio⁽²⁶⁾. La figura del glossatore viene, così, ad essere liberata dal convenzionale, freddo, rétoricamente impersonale monumento eretogli dal Villani⁽²⁷⁾ e dal « piedistallo

⁽²³⁾ N. TAMASSIA, *Odofredo*, cit., p. 59. V., anche, P. FIORELLI, s.v. *Azzone*, in *Dizionario biografico degli italiani*, IV, Roma 1962, p. 776.

Del resto lo stesso Accursio non era affatto alieno dal motto scherzoso, se del suo nome poteva dare l'etimologia che si legge nella glossa alla l. 65 (63) § 10 D. *Ad Senatusconsultum Trebellianum* (36, 1) v. « conditio est »: « Ut instituto te heredem, si imponas tibi nomen meum: scilicet Accursium, quod est honestum nomen, dictum quia accurrit et succurrit contra tenebras iuris civilis ».

Al riguardo F.C. von SAVIGNY, *Geschichte*, cit., V, c. XLII, § 92, p. 265 (= trad. it. E. BOLLATI, II, p. 371) parla di « boriosa etimologia », ma a torto. V., infatti, le sensate osservazioni di H. KANTOROWICZ, *Accursio e la sua biblioteca*, cit., p. 36.

⁽²⁴⁾ ODOFREDI, *In primam Codicis partem complectentem I, II, III, IIII, et V, lib. Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, lib. III, tit. I (*De iudicijs*), l. XIV (*Rem non novam*), circa medium [ed. Lugduni 1552, f. 133^{rb}, in fine]: « Signori, hic dominus io. et Az. scripserunt quandam glosam solatii causa et dicunt ipsi dum dominus Bulg. quodam mane legeret legem istam et in nocte precedenti duxisset uxorem quem ipse pro virgine ac nova acciperet, cum a multis contrarium crederetur: et exposuisset 'rem non novam neque insolitam aggredimur', idest aggressi sumus scholares pulsabant libros contra eum. nam intentio scholarium erat quod ita exposuerunt literam istam ad facta uxoris: quasi in eam ipse fuisset rem non novam atque insolitam aggressus et non virginem, sed corruptam attentasset ».

⁽²⁵⁾ L'unica autorevole eccezione è rappresentata da R. FEENSTRA, *Influence de l'enseignement*, cit., p. 47 e *Un momento fondamentale nella storia delle giurisprudenza*, cit., p. 453. I passi di Guido de Guinis non sono ricompresi nella silloge di P. COLLIVA, *Documenti per la biografia di Accursio*, cit., distribuita ai congressisti.

⁽²⁶⁾ Ed è anche l'unico — merita di essere sottolineato — che colga Accursio nella sua primaria attività di docente e di maestro dello Studio. Le rare carte — ora raccolte da P. COLLIVA, *Documenti per la biografia di Accursio*, cit. — che ci mostrano Accursio vivo, presente ed operante, si riferiscono, infatti, alla sua attività professionale e forense.

⁽²⁷⁾ Ph. VILLANI, *Liber de civitatis Florentiae famosis civibus*, lib. II, c. X

che i settecento anni di fama hanno finito coll'innalzargli»⁽²⁸⁾, e ci viene restituita viva ed umana, facile all'ira e passionale, in una parola ricca di temperamento e di umori quale dovette apparire agli scolari che — nel vivace clima della Bologna duecentesca — frequentarono le sue aule.

Essi recano poi un piccolo ma per null'affatto trascurabile contributo se non al chiarimento — ciò che sarebbe assurdo pretendere — certo ad una meno nebulosa conoscenza di taluni gravi ed intricate questioni riguardanti lo Studio di Bologna e la redazione dell'apparato accursiano al *Corpus iuris civilis*.

5. In primo luogo il problema intorno alle forme, ai modi, ai criterî in base ai quali si svolgevano, nella prima metà del XIII secolo, le prove per la promozione dei candidati al dottorato.

Se la famosa lettera '*Cum saepe contingat*' del 28 giugno 1219⁽²⁹⁾, con la quale Onorio III riservava all'Arcidiacono della

[ed. G.C. GALLETTI, Firenze 1847, p. 23]: «Fuit ut, antiqua fama referente, comperii, staturae militaris, aspectus gravissimi et venerandi, sed considerativi et melancholici, atque eius qui semper meditaretur: ingenii et memoriae supra modum vivacissimi, vitae vero sobriae atque castissimae; quamquam delectaretur vestitu nitido et pomposo, tamen sine fastidio. A cuius habitu moribusque eius auditores, non secus quam ex ore diserto, leges vivendi hauriebant».

⁽²⁸⁾ P. FIGURELLI, *Minima de Accursiis*, in *Annali di storia del diritto*, II, 1958, p. 346.

⁽²⁹⁾ A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab A. post Christum natum MCXCVIII ad A. MCCCIV*, I, Berolini 1874, p. 533, n° 6094; P. PRESSUTTI, *Regesta Honorii Papae III*, I, Romae 1888, p. 351, n° 2127 (che indica come data topica Reate anzichè Rome).

Il testo della lettera di Onorio III (che si trova stampato in L.V. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, II, 2, Bassano 1789, p. 408, in M. SARTI-M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus*², cit., II, p. 15 e p. 260, e in H. RASHDALL, *The Universities of Europe in the Middle Ages*² [edited by F.M. POWICKE and A.B. EMDEN], I, Oxford 1936, p. 586) è il seguente:

«Honorius, servus servorum Dei, dilecto filio Archidiacono bononiensi salutem et apostolicam benedictionem.

Cum sepe contingat ut minus docti ad docendi regimen assumantur, propter quod et doctorum honor minuatur et profectus impediatur scholarium volentium erudiri. Nos, eorumdem utilitati et honori prospicere cupientes, auctoritate presentium duximus statuendum, ut nullus alterius in civitate predicta ad docendi

Chiesa bolognese Grazia l'autorità di conferire la *licentia docendi*, «legò strettamente lo studio al papato, il cui controllo sul conferimento dei titoli accademici non potè non costituire una menomazione della secolare "libertà" dello studio bolognese»⁽³⁰⁾, è anche vero che il suo carattere autenticamente rivoluzionario nei confronti della costituzione dello Studio stesso potè passare quasi inosservato, senza provocare reazioni e contrasti⁽³¹⁾, sia perchè, seppure in forme non ancora istituzionalizzate, l'intervento dell'autorità ecclesiastica nel momento della conclusione degli studi era già implicitamente ammesso almeno sin dalla fine del XII secolo⁽³²⁾, sia perchè, nel fatto,

regimen assumatur, nisi a te obtenta licentia, examinatione prehabita diligenti; tu denique contradictores, si qui fuerint, vel rebelles, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compescas.

Datum Rome IV. kalendas julij, Pontificatus nostri anno tertio ».

⁽³⁰⁾ G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, cit., p. 90, il quale aggiunge: «Nè è necessario arguire altro motivo nel Papa se non quello ufficialmente proclamato. Dato il momento storico verrebbe certo facile supporre anche in questa disposizione una volontà di difesa antieretica, attraverso un più rigido controllo sulle lauree conferite nello studio nelle diverse discipline, parallelamente al disposto conclamato di una parte della celebre bolla "Super specula" che è proprio dello stesso anno 1219, ma non abbiamo elementi diretti che corroborino questo sospetto, dato che nulla sappiamo di insegnanti o scolari sospetti di simpatia per il movimento albigese nei precedenti gravi anni del dilagare dell'eresia anche nella regione padana, e neppure di focolari albigesi nella città di Bologna stessa, a prescindere dall'ambiente dello studio ».

⁽³¹⁾ V., in proposito, le acute osservazioni di G. CENCETTI, *La laurea nelle Università medioevali*, in *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, XVI, 1943 (= *Atti del Convegno per la Storia delle Università italiane tenutosi in Bologna il 5-7 aprile 1940 e memorie in esso presentate*), pp. 257 e ss., e, segnatamente, p. 262.

Sulla *licentia docendi* v., anche, U. GUALAZZINI, *L'origine dello Studium bolognese nelle più antiche vicende della licentia docendi*, in *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, n.s., I, 1956 (= *Dissertationes historicae de Universitate Bononiensi ad Columbiam Universitatem saecularis ferias iterum sollemniter celebrantem missae*), pp. 97-115. V., altresì, per quanto la ricerca non riguarda Bologna e le altre Università italiane, G. POST, *Alexander III, the licentia docendi and the Rise of the Universities*, in *Haskins Anniversary Essays in Mediaeval History*, Boston-New York 1929, pp. 255-277.

⁽³²⁾ Dalla data, cioè, non facilmente precisabile alla quale può riportarsi l'accenno di Odofredo agli «antiqui doctores», ossia ai giuristi anteriori all'inizio del XIII secolo, riuniti nella Cattedrale «pro quadam examinatione» di una lite

la definitiva intromissione dell'Arcidiacono non comportava alcuna modifica di rilievo nell'*iter* procedurale relativo alla concessione dei gradi accademici ⁽³³⁾.

Restava, infatti, ai Maestri la potestà di dichiarare o meno idonei alla dignità di dottore i varî candidati, dopo averli sottoposti ad un complesso di prove mirante ad accertare la loro maturità ed il loro livello di preparazione didattica e scientifica. L'Arcidiacono, almeno nei primi tempi, non potè sostituirsi ad essi in questa valutazione eminentemente tecnica, ma dovette limitarsi a dare una semplice e mera approvazione formale

insorta tra uno scolaro ed uno *scriptor*. V. ODOFREDI, *In primam Codicis partem complectentem I, II, III, IIII, et V, lib. Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, lib. IV, tit. LXV (*De locato et conducto*), l. XIV (*Si hi*), in fine [ed. Lugduni 1552, f. 259^{ra}, in fine]: « Et ita dixerunt antiqui doctores, dum convenissent in ecclesia sancti Petri pro quadam examinatione ».

A. SORBELLI, *Sull'origine del Collegio dei Dottori*, in *Il « Liber Secretus iuris caesarei » dell'Università di Bologna*, I (1378-1420), Bologna 1938 [Universitatis Bononiensis Monumenta, II], p. XVII colloca l'episodio cui si riferisce Odofredo intorno al 1175-1180, ravvisandovi un accenno all'origine del Collegio dei dottori ed alla sua attività consultiva. Contro v., però, le osservazioni di G. CENCETTI, *Sulle origini dello Studio di Bologna*, in *Rivista storica italiana*, serie VI, V, 1940, pp. 255-256.

Al Cencetti va il merito di aver identificato il passo di Odofredo, in precedenza noto agli storici della Università bolognese (v., ad esempio, C. MALAGOLA, *Statuti della Università e dei Collegi dello Studio Bolognese*, cit., p. XIII; H. RASHDALL, *The Universities of Europe in the Middle Ages*², cit., I, p. 232) solo attraverso i richiami incompleti ed errati di G. GUIDICINI, *Cose notabili della Città di Bologna, ossia storia cronologica de' suoi stabili pubblici e privati*..., I, Bologna 1868, p. 46 e IV, Bologna 1872, p. 66, che vi aveva arbitrariamente interpolato due date differenti, rispettivamente 1179 e 1196. V. G. CENCETTI, *Sulle origini dello Studio di Bologna*, cit., p. 255 n. 30, ove, peraltro, per un increscioso *lapsus* (ripetuto anche in *La laurea nelle Università medioevali*, cit., p. 260 n. 2) si rinvia al f. 254^{ra} della citata edizione lionese, anziché — come ho sopra indicato — al f. 259^{ra}.

V., ancora, da ultimo, per un richiamo al passo odofrediano, la comunicazione di G. CENCETTI, *L'Università di Bologna ai tempi di Accursio*, inserita negli *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani*.

⁽³³⁾ V., oltre a G. CENCETTI, *Sulla laurea nelle Università medioevali*, cit., quanto osserva G. DE VERGOTTINI, *Aspetti dei primi secoli della storia dell'Università di Bologna*, in *Annuario dell'Università di Bologna*, a.a. 1950-51 e 1951-52, Bologna 1954, p. 14: « Non credo che si debba sopravvalutare in questo processo evolutivo la volontà dell'arcidiacono perchè non si può accettare la tesi per cui spettasse a lui dal 1219 in poi la scelta della commissione di laurea ».

agli atti compiuti dai Maestri, conferendo i gradi dottorali ai candidati da loro presentati. In sostanza si può dire che i Maestri continuarono a rimanere arbitri della concessione della *licentia docendi*.

Ma come si svolgeva quello che, come ho detto ⁽³⁴⁾, è definito negli Statuti universitarî il «tremendum et rigorosum examen»?

Ecco un punto sul quale le fonti sono estremamente avare di notizie precise. Il Sorbelli ⁽³⁵⁾, che ha dedicato all'argomento una specifica ricerca, non è stato in grado di segnalare per il periodo che qui interessa, la prima metà del XIII secolo ⁽³⁶⁾, alcun documento atto ad illuminarci.

I due brani di Guido de Guinis, sfuggiti all'attenzione del Sorbelli, assumono, pertanto, uno spiccato rilievo sotto un duplice profilo. Da un lato essi indicano che delle commissioni di esame faceva parte, accanto ad altri dottori ⁽³⁷⁾, anche il *dominus* del candidato, con funzioni che da quelle di semplice presentatore e di garante della di lui scienza, finivano talvolta per allargarsi, attraverso interventi *ad adiuvandum* umana-mente comprensibili anche se non sempre obbiettivamente giustificati, a quelle di vero e proprio protettore. Dall'altro lato — e questo è di assai maggiore importanza — i passi di Guido de Guinis ci informano circa la natura e le modalità delle prove di esame alle quali erano chiamati gli aspiranti alla *licentia docendi*, mostrando come ad essi fosse sottoposto un frammento del *Corpus iuris* perchè ne compissero un'attenta ed approfondita disamina esegetica, riuscendo ad estrarre il *casus contemplato* nel frammento stesso. Ai candidati venivano poi

⁽³⁴⁾ V., *supra*, p. 303 e n. 11.

⁽³⁵⁾ A. SORBELLI, *Sull'esame nell'Università durante il Medioevo*, in *Il «Liber Secretus iuris caesarei» dell'Università di Bologna*, II (1421-1450), Bologna 1942 [Universitatis Bononiensis Monumenta, III] pp. IX-CLXII.

⁽³⁶⁾ Ma altrettanto è a dirsi per la seconda metà dello stesso secolo.

⁽³⁷⁾ Nel caso dello sfortunato giovane ricordato da Guido de Guinis, ma è secondo dei passi esaminati, è menzionata la presenza del solo Accursio, ma è probabile che più fossero — già in quest'epoca — i dottori riuniti in commissione.

rivolte domande e poste questioni interpretative particolari, concernenti la fattispecie prevista nel brano in precedenza commentato.

6. Ma i passi di Guido de Guinis si rivelano importanti e preziosi anche, e soprattutto, per la cronologia della compilazione e della pubblicazione della Glossa accursiana alle varie parti del *Corpus iuris*.

Se, al riguardo, molti, troppi elementi permangono oscuri e la possibilità di raggiungere risultati precisi e definitivi appare oggi assai remota, se le nostre conoscenze sono ancora così incerte ed approssimative, ciò è dovuto non tanto, o non solo, alle difficoltà non facilmente sormontabili che il grave e delicato problema presenta, quanto piuttosto alla quasi assoluta mancanza di ricerche atte ad eliminare, su di un punto di così spiccato rilievo nella storia della scienza giuridica medioevale, la *docta ignorantia* della moderna storiografia, cui giustamente accennava ieri l'Astuti, nella sua ampia ed articolata relazione ⁽³⁸⁾.

Non si è, in particolare, avvertita l'esigenza di sottoporre ad un'attenta verifica critica la data del 1228 proposta dal Neumeyer ⁽³⁹⁾ come quella di pubblicazione dell'intero apparato accursiano, integrando, da un lato, con nuove più ampie ricerche, i dati e gli indizî raccolti ed elencati dallo studioso tedesco e saggiando, dall'altro, la reale consistenza degli argomenti da lui addotti a sostegno del suo assunto. E ciò perchè, indubbiamente, l'adesione piena ed incondizionata di un Maestro

⁽³⁸⁾ Alla importante relazione di G. ASTUTI, *La Glossa Accursiana*, inserita negli *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani*, non avendo potuto prendere visione del testo scritto, mi riferisco, qui e più oltre, sulla base degli appunti raccolti durante la sua lettura. La parte centrale di detta relazione, edita sotto il titolo *La Glossa accursiana*, in *Conferenze romanistiche [dell'] Università degli Studi di Trieste*, II, Milano 1967, pp. 125-148, non riguarda i problemi qui esaminati.

⁽³⁹⁾ K. NEUMEYER, *Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privat- und Strafrechts bis Bartolus*, II, München, Berlin und Leipzig 1916, p. 60 e n. 1 (60-63).

dell'autorità del Kantorowicz⁽⁴⁰⁾ ha dato universale credito alle conclusioni del Neumeyer, dissipando ogni possibile motivo di perplessità⁽⁴¹⁾.

Oggi, però, una cauta, scrupolosa ed approfondita revisione della cronologia relativa all'elaborazione ed alla pubblicazione degli apparati accursiani alle singole parti della compilazione giustiniana, appare non più ulteriormente prorogabile⁽⁴²⁾, di fronte agli importantissimi risultati conseguiti da un insigne storico del diritto italiano, Pietro Torelli, di cui mi è caro rievocare la memoria nell'Aula di questa Accademia delle Scienze alla quale Egli fu particolarmente legato, così da indursi a riservare ai rendiconti di essa alcuni dei suoi lavori di maggior momento⁽⁴³⁾ e di cui ho avuto la somma ventura di ascoltare le ultime illuminanti lezioni professate in questo antichissimo Studio.

⁽⁴⁰⁾ H. KANTOROWICZ, *Accursio e la sua biblioteca*, cit., p. 43.

⁽⁴¹⁾ Nel senso che Accursio ha completato di stendere la sua *Glossa Magna* intorno al 1228, e con esplicito richiamo al Neumeyer e al Kantorowicz, v. P. TORELLI, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana alle Istituzioni*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, VII, 1934, p. 437 ss. e poi, in volume a sè, Bologna 1935 [Biblioteca della « Rivista di storia del diritto italiano », II], p. 9 ss.

Tra gli autori più recenti, v., sia pure *per incidens*, D. MAFFEI, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano 1964, p. 74 e n. 1.

Per una serie di critiche, v., invece, G. ASTUTI, *La Glossa Accursiana*, cit., del quale, peraltro, non posso condividere il rilievo del carattere puramente marginale delle osservazioni del Neumeyer. Per quanto esposte in una densa e sintetica nota di un lavoro sulla storia del diritto internazionale privato e penale nell'età intermedia, tali osservazioni non hanno, infatti, nulla di frammentario, ma si rivelano, anzi, frutto di una approfondita, analitica, scrupolosa ricerca condotta sulla *Glossa accursiana* e su numerose altre fonti.

⁽⁴²⁾ V., in questo senso, già E. GENZMER, *Zur Lebensgeschichte des Accursius*, cit., p. 229 n. 1.

⁽⁴³⁾ P. TORELLI, *La nuova edizione della Glossa Accursiana alle Istituzioni. Risultati e speranze*, in *Rendiconto della R. Accademia delle Scienze di Bologna*, Cl. sc. mor., 4ª serie, III, 1940, pp. 98-113 (ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959 [Seminario giuridico della Università di Bologna, XXI], pp. 279-292); *Per la conoscenza e la pubblicazione delle glosse preaccursiane*, *ibidem*, V, 1942, pp. 99-105 (ora in *Scritti*, cit., pp. 23-29); *Linee di massima per la pubblicazione delle glosse preaccursiane*, *ibidem*, VII, 1943-44, pp. 66-77 (ora in *Scritti*, cit., pp. 31-42); *Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota terza: Iacobo ed Ugo*, *ibidem*, VIII, 1945, 90-153 (ora in *Scritti*, cit., pp. 167-214).

Importantissimi risultati, dicevo, perchè Pietro Torelli, attraverso un lungo ed ingrato lavoro ed una collazione attenta e rigorosa di centinaia di manoscritti — lavoro che lascia veramente stupiti soprattutto in un'epoca, quale la presente, in cui ci si volge a ricerche più leggere anche se, apparentemente, più brillanti — ha potuto dimostrare, in modo definitivo, l'esistenza di una duplice redazione della Glossa accursiana alle Istituzioni⁽⁴⁴⁾, confermando così la notizia del Diplovataccio che il glossatore « apparatus glossarum qui est super lib. institutionum... magis digeste edidit, et bis revidit, cum haberet etiam animum alios apparatus Revidendi, sed morte preventus non potuit »⁽⁴⁵⁾.

Altri, quali il Meijers⁽⁴⁶⁾, è andato più oltre sostenendo che « le fait qu'il (*scil.* Torelli) a constaté pour les Institutes est également vrai pour les autres parties de la grande glose; il y a toujours une version primitive et une seconde version. Si l'on prend la première version et si l'on tient compte des renvois aux autres parties de la glose, on constate que les différents livres de la glose ont été rédigés dans l'ordre suivant: *Authenticum, Institutiones, Digesta, Codex* », senza, peraltro, fornire — nè in quello nè in altri lavori successivi — alcuna concreta, specifica dimostrazione della sua tesi⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁴⁾ P. TORELLI, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana alle Istituzioni*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, VII, 1934, pp. 429-584 ed, in volume a sè, Bologna 1935 [Biblioteca della « Rivista di storia del diritto italiano », 11].

⁽⁴⁵⁾ THOMAE DIPLOVATATI, *Opus de praestantia doctorum*, ed. G. PESCATORE, I, Berlin 1890 [Beiträge zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, 3], p. clxvi.

⁽⁴⁶⁾ E.M. MEIJERS, *Un centenaire oublié*, cit., p. 255 n. 5 (256) (= *Etudes*, cit., III, p. 35 n. 116).

⁽⁴⁷⁾ Contro di essa mi sembra si ponga come ostacolo insormontabile l'attendibile testimonianza del Diplovataccio riferita nel testo.

In sede di revisione delle ultime bozze, sono lieto di poter rinviare — a conferma autorevole dell'insostenibilità dell'ipotesi del Meijers circa l'esistenza di una duplice redazione della Glossa accursiana anche per le altre parti del *Corpus iuris* — alle approfondite ricerche di R. FEENSTRA, i cui risultati sono stati riassunti in una comunicazione, dal titolo *Quelques remarques sur le texte de la Glose d'Accurse sur le Digeste vieux*, presentata al « II Congresso internazionale

Per quanto possa apparire arduo esprimere un giudizio, senza il sussidio di dati del tutto certi, che ancora mancano e che potranno ricavarsi unicamente da una collazione sistematica dei manoscritti superstiti delle diverse parti dell'apparato accursiano ⁽⁴⁸⁾, ritengo non si possa sottoscrivere l'opinione del Meijers sull'esistenza di una duplice redazione di ognuno degli apparati costituenti la Glossa Magna e sia, invece, non lontana dal vero l'idea di chi — come, ad esempio, l'Astuti ⁽⁴⁹⁾ — pensa che, anche dopo la pubblicazione della sua opera, Accursio abbia continuato a dedicarvi le sue cure, per diversi anni, con un costante lavoro di revisione, attraverso *additiones*, integrazioni e rinvii da una glossa all'altra.

7. Ma pur nell'orizzonte ancora così limitato ed angusto delle nostre conoscenze, è veramente preclusa ogni possibilità di giungere ad una meno imperfetta determinazione del *dies ad quem* dei singoli apparati accursiani ai *quinque volumina* della Scuola bolognese?

E un quesito di cui non può sfuggire l'estrema delicatezza, ma sul quale, con ogni pur doverosa cautela, non crediamo si

della Società italiana di storia del diritto (Venezia, 18-22 settembre 1967) », nella riunione pomeridiana del 20 settembre.

⁽⁴⁸⁾ Un lavoro questo che, solo se condotto con la profondità ed il rigore di metodo di cui restano modello insuperabile le ricordate ricerche del Torelli intorno alla Glossa alle Istituzioni, potrà consentire di predisporre adeguatamente e seriamente l'edizione critica della *Magna Glossa ai libri legales* della Scuola bolognese.

Mi sembra siano, quindi, da accogliere con molte e notevoli riserve le proposte di lavoro avanzate da G. ASTUTI, *La Glossa Accursiana*, cit. (nella parte finale della relazione), che riprendono considerazioni già esposte, in precedenza, dallo stesso autore. V., infatti, G. ASTUTI, *L'edizione critica della glossa accursiana*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto* [Verona 1948], I, Milano 1951, p. 323-336.

Contro le idee dell'Astuti, con critica assai serrata, v., da ultimo, R. FEENSTRA, *Quelques remarques sur le texte de la Glose d'Accurse sur le Digeste vieux*, cit.

⁽⁴⁹⁾ V. G. ASTUTI, *Glossa Accursiana*, cit.

possano integralmente accettare le considerazioni sostanzialmente pessimistiche dell'Astuti⁽⁵⁰⁾.

Intanto le esemplari e perspicue ricerche del Torelli⁽⁵¹⁾ hanno dimostrato, *per tabulas*, in modo incontrovertibile e definitivo, che la prima redazione della Glossa accursiana alle Istituzioni giustiniane è indubbiamente anteriore al 1234, perchè vi manca ogni richiamo alla Collezione delle Decretali di Gregorio IX pubblicate con la bolla 'Rex pacificus' del 5 settembre 1234⁽⁵²⁾. Ma anche per la compilazione dell'apparato al *Digestum vetus* è possibile individuare con sicurezza quanto meno il *dies ne post quem*: esso è offerto dalla data in cui ha avuto luogo l'esame di Guido de Guinis di fronte ad Accursio. Ma come giungere a determinare tale data?

Un attento coordinamento dei dati già noti, ma riguardati da un angolo prospettico nuovo rispetto a quello consueto, e di altri che meritano di essere posti nella dovuta luce, conduce a risultati esaurienti e concordanti.

Si può, in primo luogo, ricordare che la Scuola di diritto di Orléans trova — come è noto⁽⁵³⁾ — il suo primo, concreto sviluppo intorno al 1235: pertanto Guido de Guinis che ne è stato, insieme con Pierre d'Auxonne e Simon de Paris, uno

(50) G. ASTUTI, *La Glossa Accursiana*, cit., per il quale i problemi riguardanti la cronologia della redazione della *Glossa Magna* sono, oggi, irrisolvibili.

(51) P. TORELLI, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana alle Istituzioni*, cit., *passim* e, segnatamente, p. 437 ss., p. 536 ss. (= Bologna 1935, *passim* e, segnatamente, p. 9 ss., p. 108 ss.).

(52) La bolla di Gregorio IX, premessa a tutte (o quasi) le edizioni antiche del *Liber Extra*, è edita criticamente da F. LAURIN, *Introductio in Corpus iuris canonici cum appendice brevem introductionem in Corpus iuris civilis continente*, Friburgi Brisgoviae 1889, p. 141. V., anche, A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, cit., I, p. 326, n° 9694.

(53) V. H. DENIFLE, *Die Universitäten des Mittelalters bis 1400*, I: *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885, pp. 252-253, che ha posto nel giusto rilievo una bolla di Gregorio IX del 1235 che fornisce la prima menzione dell'esistenza ad Orléans di un insegnamento giuridico, nonché il lavoro fondamentale di E.M. MEIJERS, *De Universiteit van Orleans*, cit., I, p. 444 ss. (= *Etudes*, cit., III, I, p. 28 ss.).

degli artefici ⁽⁵⁴⁾ doveva, a quella data, sicuramente aver già portato a compimento i suoi studi ed aver lasciato Bologna ⁽⁵⁵⁾.

In secondo luogo va detto che la prima sicura attestazione della presenza di Guido de Guinis ad Orléans — nel 1241, si badi, e non nel 1243, come per errore afferma il Meijers ⁽⁵⁶⁾ — è prova indiretta ma eloquente che il maestro lombardo doveva trovarsi già da qualche tempo nella città del Loiret: il carattere del documento da cui si desume la data anzidetta — un consulto ⁽⁵⁷⁾ rilasciato intorno ad una controversia relativa al mancato pagamento di un'annua sovvenzione, controversia che opponeva un Vescovo profugo dalla sua diocesi, per cause di guerra,

⁽⁵⁴⁾ Tale lo indica — con piena conoscenza di causa, avendo anch'egli studiato ad Orléans — il cardinale Pierre de la Chapelle in una lettera scritta, verso il 1270, al professore orleanese Michel Mauconduit edita da M. FOURNIER, *Les statuts et les privilèges des Universités françaises, depuis leur fondation jusqu'en 1789*, I, Paris 1890, n° 16 e ricordata da E.M. MEIJERS, *De Universiteit van Orleans*, cit., I, p. 445 (= *Etudes*, cit., III, p. 29). Nella sua lettera Pierre de la Chapelle afferma: « Et per advenas et perigrinos fuit fundatum primum studium Aurelianense, sicut per dominum Guidonem de Guinis Lombardum, per dominum Petrum de Ausona Burgundum, doctoratum Bononiae, per dominum Symonem Parisiensem, doctoratum Bononiae et plures alios ».

⁽⁵⁵⁾ I motivi per i quali Guido de Guinis ha abbandonato l'Italia sono sconosciuti: v. R. FEENSTRA, *Influence de l'enseignement du droit romain sur les nations étrangères*, cit., p. 47 e *Un momento fondamentale nella storia della giurisprudenza: la Scuola di Orléans*, cit., p. 453. Sul suo status di ecclesiastico, v. E.M. MEIJERS, *Un centenaire oublié*, cit., p. 252 e n. 1 (= *Etudes*, cit., III, p. 42 e n. 103), che osserva, in proposito, come Accursio si rivolga a lui con l'appellativo « Frater » anziché con l'usuale « Domine ».

⁽⁵⁶⁾ E.M. MEIJERS, *Un centenaire oublié*, cit., p. 254 (= *Etudes*, cit., III, p. 34). La morte di Gregorio IX, cui si fa riferimento nella *quaestio* di Guido de Guinis edita — sulla base del Ms. Leiden, Bibliothek der Rijksuniversiteit, B.P.L. 6 C, f. 182^r — dallo stesso E.M. MEIJERS, *Un centenaire oublié*, cit., p. 261 (= *Etudes*, cit., III, p. 125) e riprodotta nella nota seguente, è avvenuta, infatti, il 22 agosto 1241. V., per l'indicazione delle fonti, A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, cit., I, p. 937.

⁽⁵⁷⁾ Ms. Leiden, Bibliothek der Rijksuniversiteit, B.P.L. 6 C, f. 182^r (Ad lib. XIX, tit. II [*Locati conducti*], l. IV [*Locatio precariive*]): « Per legem istam terminavit dominus Gy[do] quandam questionem de facto talem. Quidam episcopus per guerram expulsus fuit a suo episcopatu. Papa Gregorius volens eidem subvenire rogando mandavit episcopo Carnotensi et aliis ut eidem subvenirent in quingentis marcis, ac illi fecerunt. Tempore procedente mortuus est Gregorius papa. Alii in solucione dicte pensionis cessaverunt et solvere recusaverunt. Pre-

al Vescovo di Chartres ⁽⁵⁸⁾ e ad altri — è tale da presupporre, infatti, una estesa notorietà ed un ampio credito che non si potevano certo acquisire, soprattutto da parte di un *peregrinus* o di un *advena* ⁽⁵⁹⁾, di primo acchito, ma soltanto attraverso l'insegnamento e la pratica durati per alcuni anni.

Si deve in terzo luogo osservare che Guido de Guinis, nei suoi *Casus institutionum*, oltre le opinioni del maestro Jacopo Balduini, le glosse di Azone e la collezione dei *Quare* ⁽⁶⁰⁾, non conosce e non cita se non la prima redazione dell'apparato accursiano alle Istituzioni che, come abbiamo sopra ricordato ⁽⁶¹⁾, è stata compiuta prima del 1234.

Tre elementi, quelli rilevati, che appaiono univoci e convergenti e che prudentemente valutati nelle loro reciproche connessioni consentono di stabilire che l'esame di Guido de Guinis davanti ad Accursio non può assolutamente aver avuto luogo in un periodo posteriore al 1234 ⁽⁶²⁾.

dictus episcopus, cum Aurelianis per aliqua tempora moraretur, consuluit dominum Gy[donem] super facto isto, querens ab eo si solucioni possint recusare, et dixit dominus Gy[do] et terminavit conferendo quod sic et hoc per legem istam ».

⁽⁵⁸⁾ La sede vescovile di Chartres era, dal 1236, ricoperta da Albericus Cornut, mancato ai vivi il 18 ottobre 1243. V. P.B. GAMS, *Series episcoporum ecclesiae catholicae, quotquot innotuerunt a Beato Petro apostolo*, Ratisbonae 1873-1886, p. 536; C. EUBEL, *Hierarchia Catholica medii aevi sive summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium, Ecclesiarum Antistitium series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*², Monasterii 1913, p. 167.

⁽⁵⁹⁾ Tali espressioni, a proposito dei fondatori della Scuola giuridica di Orléans, sono usate da Pierre de la Chapelle nella sua lettera riportata, *supra* alla n. 54.

⁽⁶⁰⁾ Su questa tipica forma letteraria della Scuola bolognese, v. E. GENZMER, 'Quare Glossatorum'. *Erstausgabe zweier Quare-Sammlungen, nebst einer Studie aus Emil Seckels Nachlass*, in *Gedächtnisschrift für Emil Seckel* (= Abhandlungen aus der Berliner juristischen Fakultät, IV), Berlin 1927, pp. 1-91; F. SCHULZ, *Die Quare-Sammlungen der Bologneser Glossatoren und die Problemata des Aristoteles*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto* [Verona 1948], I, Milano 1951, pp. 295-306.

⁽⁶¹⁾ V. *supra*, p. 319.

⁽⁶²⁾ Allo stesso risultato si sarebbe potuto giungere per una via apparentemente più semplice: partendo, cioè, dalla data di morte di Jacopo Balduini, che cade nel 1235, per dedurne che Guido de Guinis, essendo stato suo scolaro a

Ne deriva, come necessaria conseguenza, che Accursio aveva già portato a compimento la sua glossa al *Digestum vetus* intorno al 1234.

8. L'attendibilità del risultato così acquisito trova conforto autorevolissimo in un fondamentale rilievo dell'unico tra gli storici moderni che — come ricordava ancor ieri l'Astuti⁽⁶³⁾ — abbia letto integralmente e sviscerato in ogni sua parte la Glossa di Accursio, Emil Seckel. Questi, nel corso delle sue ampie ed erudite ricerche sulle *Distinctiones glossatorum*⁽⁶⁴⁾ osservava, a proposito di una *distinctio* di Azone, contenuta nella prima parte della *Collectio Bruxellensis*, e riprodotta da Accursio nella glossa « patiatur » alla l. 17 pr. *De noxalibus actionibus* (D. 9, 4), che l'apparato accursiano al *Digestum vetus* doveva essere stato compiuto prima del 1234, perchè vi è ancora sconosciuta la raccolta delle Decretali di Gregorio IX, basando — evidentemente — tale sua affermazione sulla conoscenza profondissima e sulla mirabile padronanza che egli aveva della compilazione accursiana⁽⁶⁵⁾.

Bologna, doveva a quella data aver già concluso i suoi studi e sostenuto l'esame di fronte ad Accursio.

Ma sarebbe stato un procedimento non corretto e risolvendosi, sostanzialmente, in una petizione di principio, potendo — sia pure in mera ipotesi — Guido de Guinis aver portato a termine gli studi legali, intrapresi mentre era ancora in vita Jacopo Balduini, dopo la scomparsa del maestro.

Ora, però, che per via del tutto indipendente si è acquisita la prova che Guido de Guinis si era, intorno al 1234, già trasferito ad Orléans, tale deduzione diventa legittima ed ha anzi, e *pour cause*, un inconsueto e singolare sapore di verità.

⁽⁶³⁾ G. ASTUTI, *La Glossa Accursiana*, cit.

⁽⁶⁴⁾ E. SECKEL, *Distinctiones glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der romanistischen Glossatorschule, verbunden mit Mitteilungen unedierter Texte*, in *Festschrift der Berliner Juristischen Fakultät für Ferdinand von Martitz zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 24. Juli 1911*, Berlin 1911, pp. 277-436.

⁽⁶⁵⁾ E. SECKEL, *Distinctiones glossatorum*, cit., p. 412 n. 2: « Vor dem Jahr 1234 vollendet, weil dem Apparat die Dekretalensammlung Gregors IX. noch unbekannt ist (in guter handschriftlicher Überlieferung z. B. * Cod. Tubing. Mc. 293, * Berol. lat. fol. 14). Schlechte Überlieferung schon in Hss. (z.B. * Berol. lat. fol. 15) und alten Drucken (z.B. ed. Norimb. 1482), hat freilich in die gl. consentientes D. 5, 1, 1 das Zitat eines 'decretum nouum Gregorii' hineingebracht ».

A loro volta le conclusioni qui raggiunte offrono la più sicura conferma che aveva visto giusto il Seckel allorchè attribuiva ⁽⁶⁶⁾ a « schlechte Ueberlieferung » l'inserzione, già in alcuni manoscritti e nelle antiche edizioni a stampa, di una citazione del *Liber extra* (« decretum nouum Gregorii ») nella glossa « et consentiant » ⁽⁶⁷⁾ alla l. 1 *De iudiciis* (D. 5, 1).

Sia la più volte ricordata glossa « debebit » impugnata di falso da parte di Guido de Guinis (il cui *dies ne post quem* di compilazione è, come sappiamo, il 1234) che la glossa « et consentiant » commentano, infatti, due frammenti — rispettivamente la l. 31 pr. *De hereditatis petitione* (D. 5, 3) e la l. 1 *De iudiciis* (D. 5, 1) — di due titoli vicini dello stesso libro quinto delle Pandette e debbono, pertanto, essere state compilate nello stesso arco di tempo.

9. Qualche ulteriore precisazione intorno alla data di composizione della *Glossa Magna* al *Digestum vetus* è possibile ed opportuna.

È fuor di dubbio, e facilmente dimostrabile, che la redazione dell'apparato accursiano non può essere stata portata a termine proprio nel 1234, che rappresenta — è superfluo rilevarlo ancora una volta — il *dies ne post quem*, ma deve essere fatta risalire ad un momento cronologicamente antecedente. Anche nell'ipotesi estrema, infatti, che l'esame di Guido de Guinis cada, addirittura, nella data ultima sopra indicata, e cioè nel 1234, il fatto che nel corso di esso il candidato fosse in grado di richiamare e sottoporre a severa critica una glossa dell'apparato accursiano al *Digestum vetus* dimostra che questo era conosciuto, diffuso attraverso i manoscritti e comunemente

⁽⁶⁶⁾ E. SECKEL, *Distinctiones glossatorum*, cit., p. 412 n. 2. V., anche P. TORELLI, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana alle Istituzioni*, cit., pp. 441-442 (= Bologna 1935, pp. 13-14).

⁽⁶⁷⁾ E. SECKEL, *Distinctiones glossatorum*, cit., p. 412 n. 2 (nel passo riportato, *supra*, alla n. 65) parla, per evidente *lapsus calami*, di gl. « consentientes » invece che di gl. « et consentiant », come risulta da D. 5, 1, 1.

usato nella scuola e che, perciò, la sua compilazione deve essere riportata, sia pure di non molti anni, indietro nel tempo.

È facile intuire che, in questo modo, si risale ad un periodo assai prossimo, se non addirittura coincidente, con quello in cui il Neumeyer ⁽⁶⁸⁾ giudicava che l'intera *Glossa magna* fosse stata portata a termine.

E allora la data del 1228, anche se lo studioso tedesco ha, forse, peccato di eccessiva rigidità nella sua fissazione, si rivela — naturalmente solo per quanto riguarda l'apparato al *Digestum vetus* ⁽⁶⁹⁾ — non arbitraria e meritevole di quel credito che il Kantorowicz ⁽⁷⁰⁾ le aveva accordato e che, oggi, si tende invece a negarle ⁽⁷¹⁾.

10. Allo stesso torno di tempo ci riconduce anche l'altro episodio ricordato da Guido de Guinis, quello dello studente che, respinto all'esame di dottorato, « statim intravit ordinem fratrum minorum ».

Ora l'avverbio « statim » sta indubbiamente ad indicare una

⁽⁶⁸⁾ K. NEUMEYER, *Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privat- und Strafrechts bis Bartolus*, cit., II, p. 60 e n. 1 (60-63).

⁽⁶⁹⁾ Per un ovvio criterio di prudenza le conclusioni, cui pervengo nel testo riguardo al *Digestum Vetus*, non si possono, *sic et simpliciter*, estendere agli altri apparati accursiani, salvo che alla prima redazione della *Glossa alle Istituzioni*, per la quale rinvio, ancora una volta, a P. TORELLI, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana alle Istituzioni*, cit., *passim* e, segnatamente, p. 437 ss., p. 536 ss. (= Bologna 1935, *passim* e, segnatamente, p. 9 ss., p. 108 ss.).

⁽⁷⁰⁾ H. KANTOROWICZ, *Accursio e la sua biblioteca*, cit., p. 43.

⁽⁷¹⁾ V., in particolare, le critiche mosse da G. ASTUTI, *La Glossa Accursiana*, cit. Non è fuor di luogo notare che se i risultati del Neumeyer sono stati, in un primo tempo, accreditati, come si è detto *supra*, p. 316 e n. 41, in forza dell'autorità del Kantorowicz, agli stessi ha finito poi per nuocere — nella considerazione della più recente dottrina e, quindi, anche dell'Astuti — il fatto che l'adesione del Kantorowicz fosse stata espressa in un lavoro (*Accursio e la sua biblioteca*, cit., pp. 35-62 e pp. 193-212) in cui si avanzavano peregrine e fantasiose opinioni sull'attività letteraria e professionale di Accursio negli ultimi anni della sua vita, opinioni contro le quali il Genzmer (*Zur Lebensgeschichte des Accursius*, cit., pp. 223-241) ed il Fiorelli (*Minima de Accursius*, cit., pp. 345-359; s.v. *Accorso*, cit., pp. 117-118) hanno, giustamente e senza possibilità di appello, lanciato i loro strali critici.

brusca e subitanea effettuazione del proposito ed è, quindi, sommamente probabile che egli sia entrato nel più vicino convento francescano, quello della città di Bologna.

I primordi del francescanesimo a Bologna risalgono al secondo decennio del XIII secolo, quando — in una data incerta e variamente fissata dagli storici ⁽⁷²⁾ — si costituì, sotto la guida di frate Bernardo da Quintavalle ⁽⁷³⁾, il primo cenacolo di S. Maria delle Pugliole ⁽⁷⁴⁾.

Ma è solo allorchè San Francesco, nel corso della sua predicazione itinerante attraverso l'Italia — quella predicazione che offriva una risposta originale alle inquietudini ed alle ansie di un mondo che, in fase di lento e tormentato trapasso dal Medio evo barbarico all'evo moderno, appariva sconvolto ed agitato dalle lotte municipali, dagli scontri tra le fazioni contrapposte, dai fermenti ereticali ⁽⁷⁵⁾ — sostò a Bologna, che il mo-

⁽⁷²⁾ Le date più attendibili proposte oscillano tra il 1218 ed il 1219, mentre la storiografia francescana tende a far risalire l'avvenimento al 1211. V. ricordate le varie posizioni, da ultimo, in L. GARANI, *Il bel San Francesco di Bologna. La sua storia*, Bologna 1948, p. 1 n. 2. Ha mero carattere di divulgazione agiografica l'opuscolo di C. ALBASINI, *S. Francesco ed i suoi a Bologna. Conferenza storica*, Bologna 1909.

⁽⁷³⁾ Su Bernardo da Quintavalle, il facoltoso mercante assisate che fu il primo seguace di San Francesco e la « prima plantula » dell'Ordine Minoritico, v. G. ODOARDI, s.v. *Bernardo da Quintavalle*, in *Bibliotheca Sanctorum*, III, Romae 1963, c. 63 (ove indicazione delle fonti e bibliografia).

⁽⁷⁴⁾ Sul convento di S. Maria delle Pugliole, v. G. GUIDICINI, *Cose notabili della Città di Bologna*, cit., III, Bologna 1870, p. 308; L. BREVENTANI, *Supplemento alle 'Cose notabili di Bologna' e alla 'Miscellanea storico-patria' di Giuseppe Guidicini*, Bologna 1908, p. 206.

Solo più tardi, nel 1235, il Comune di Bologna, per interessamento di Papa Gregorio IX, concesse ai Minori quell'area di terreno nelle immediate vicinanze di Porta Stiera, su cui doveva sorgere il « bel San Francesco ». V., per la documentazione, L. GARANI, *Il bel San Francesco di Bologna*, cit., pp. 10 ss. e *passim*.

⁽⁷⁵⁾ Per l'analisi e l'interpretazione dei vari aspetti del messaggio francescano mi limito a ricordare i fondamentali e classici lavori di P. SABATIER, *Vie de S. François d'Assise*, Paris 1894 (numerossime edizioni fino alla definitiva e postuma a cura di S. GOFFIN [Paris 1931]), di J. JØRGENSEN, *Den hellige Frans af Assisi; en levnedsskildring*, København 1907 (a me accessibile attraverso la versione francese, *Saint François d'Assise, sa vie et son oeuvre*, Trad. du danois... par Teodor de Wyzewa, Paris 1909, ma di cui esistono anche traduzioni in inglese,

vimento minoritico prese vigoroso slancio e si inserì, come l'Ordine dei Predicatori fondato da San Domenico, nella vita della città acquistandovi progressivamente un rilievo ed una influenza largamente testimoniati dalle fonti documentarie ⁽⁷⁶⁾.

Propugnatore di un rinnovamento morale ed ascetico, dal quale doveva riprendere forza, in un'età travagliata dalle dissensioni e dagli odi, ma percorso da genuine aspirazioni ad una convivenza più umana, l'impegno religioso e sociale della

italiano e tedesco), di G. SCHNÜRER, *Franz von Assisi*, München 1907 (= trad. it. di A. MERCATI, Firenze 1907), di G. CUTHBERT, *Life of St. Francis of Assisi*², London 1914, di H. FELDER, *Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrh.*, Freiburg i. B. 1904 (= trad. ital., Siena 1911), rinviando per un eccellente quadro generale ad A. POMPEI, s.v. *Francesco da Assisi*, in *Bibliotheca Sanctorum*, V, Romae 1964, cc. 1052-1131. All'esposizione del Pompei fa séguito, per ogni argomento riguardante il Poverello d'Assisi, una amplissima ed aggiornata bibliografia a cura di L. DI FONZO (*ibidem*, cc. 1131-1150). Adde, sotto il profilo giuridico, A.C. JEMOLO, *Il « Liber Minoritarum » di Bartolo e la Povertà minoritica nei Giuristi del XIII e del XIV Secolo*, in *Studi Saresani*, Serie seconda, II, 1923, pp. 1-54 (ora in *Scritti di storia religiosa e civile*, scelti ed ordinati da F. MARCIOTTA BROGLIO, Milano 1965 [Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, 20], pp. 29-74) e G. TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockam*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Genova*, III, 1, 1964 (= *Scritti in memoria di A. Falchi*), pp. 338-448.

⁽⁷⁶⁾ V. B. GIORDANI, *Acta Franciscana e tabulariis bononiensibus deprompta* I., cit.

I ben 1663 atti (bolle, consulti, donazioni, testamenti, codicilli, etc.) pubblicati, *in extenso* o per estratto, dal Giordani e tratti dalla Sezione Demaniale dell'Archivio di Stato di Bologna, che comprende gli archivi delle sopresse congregazioni religiose, per quanto si arrestino al 1300 (il più antico risalendo al 1227) e rappresentino una parte soltanto della documentazione relativa alla Comunità francescana bolognese, restando da esplorare la ricca Sezione comunale, sono più che sufficienti ad attestare l'attiva partecipazione dei Frati minori alla vita spirituale e civile del tempo.

Essi costituiscono poi una preziosissima miniera — sinora, a dire il vero, pressochè ignorata dagli storici del diritto — di notizie e di dati per lo studio delle istituzioni politiche, economiche e giuridiche di Bologna e della società cittadina nella seconda metà del XIII secolo, nonchè per la storia dell'Università e dei suoi Maestri. Non è questa la sede per dilungarsi ad illustrare l'interesse che, nel loro complesso e singolarmente presi, presentano i documenti editi dal Giordani, ma è indubbio che una puntuale ed approfondita disamina di essi risulterebbe particolarmente proficua ed illuminante per le indagini storico-giuridiche di un periodo di grande suggestione, oltre che per la storia di Bologna, anche per la politica papale, per le lotte tra ghibellini e guelfi, per la conquista del potere da parte delle

Chiesa (⁷⁷), San Francesco predicò, il giorno dell'Assunta del 1222 (⁷⁸), nella Piazza del Palazzo pubblico « ubi tota pene civitas convenerat » (⁷⁹).

organizzazioni popolari ed i conseguenti riflessi sulla evoluzione costituzionale dei nostri Comuni.

(⁷⁷) Sull'influenza religioso-sociale di San Francesco e della sua primitiva fraternità, v. ampia bibliografia in L. DI FONZO, s.v. *Francesco da Assisi*, cit., cc. 1145-1146 e, da ultimo, il notevole lavoro di H. ROGGEN, *Die Lebensform des heiligen Franziskus von Assisi in ihrem Verhältnis zur feudalen und bürgerlichen Gesellschaft Italiens*, in *Franziskanische Studien*, XLVI, 1964, pp. 1-57; 287-321.

(⁷⁸) Per l'anno 1222, v. H. BOEHMER, *Analekten zur Geschichte des Franciscus von Assisi*, Tübingen-Leipzig 1904, p. LXI e p. 106; J. JOERGENSEN, *Saint François d'Assise*, cit., p. 354 n. 1; G. SCHNÜRER, *Franz von Assisi*, cit., p. 136 n. 11 (con riferimento a p. 83); G. GOLUBOVICH, *Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente Francese*, I (1215-1300), Quaracchi presso Firenze 1906, p. 98; P. ROBINSON, *Some Chronological Difficulties in the Life of St. Francis of Assisi*, in *Archivium Franciscanum Historicum*, I, 1908, p. 29.

È merito del Boehmer aver definitivamente dimostrato che l'attribuzione al 1220 della predica bolognese di San Francesco era frutto di un'arbitraria ed ingiustificata interpolazione operata sul testo della *Historia pontificum Salonitanorum et Spalatinorum* del cronista Tommaso, Arcidiacono della Cattedrale di Spalato, riferito *infra* alla n. 80, dal Sigonio e dal Ghirardacci. V. C. SIGONII, *De episcopis bononiensibus libri quinque*, Bononiae 1586, lib. II, sub a. Chr. 1220, p. 113 (= *Opera omnia edita et inedita*, III, Mediolani 1733, c. 432 B) e C. GHIRARDACCI, *Della Historia di Bologna*, I, Bologna 1596, p. 133.

Dai due storici del XVI secolo dipendono, tra gli altri, gli *Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum auctore A. R. P. LUCA WADDINGO hiberno*, I², Romae 1731, sub anno 1220, n. XIII, p. 337 e gli *Acta Sanctorum Octobris ex Latinis et Graecis, aliarumque gentium Monumentis servatâ primigeniâ veterum Scriptorum phrasi, collecta, digesta commentariisque et Observationibus illustrata a CONSTANTINO SUYSKENO, CORNELIO BYEO, JACOBO BUEO, JOSEPHO GHESQUIERO, e societate Jesu Presbyteris Theologis*, II (Quo dies tertius et quartus continentur), Antwerpiae 1768, *Analecta Pars I.*, § VII (Sancti gesta Bononiae, ad annum MCCXX in Annalibus relata), p. 842, c. 2, n. 148.

Tommaso da Spalato (1200-1268) non riporta alcuna data, ma dice che San Francesco predicò a Bologna lo stesso anno in cui Brescia fu distrutta da un terremoto il giorno di Natale. Ora, sia gli *Annales Cremonenses a. 1096-1232*, sub anno 1222 (ed. Ph. JAFFÉ, in *Monumenta Germaniae Historica*, Scriptorum Tomus XVIII, Hannoverae 1863, p. 806), sia gli *Annales Bergomates a. 1167-1241*, sub anno 1222 (ed. Ph. JAFFÉ, *ibidem*, p. 809) che gli *Annales Brixienses a. 1014-1273* (ed. L. BETHMANN, *ibidem*, p. 818) collocano l'avvenimento il 25 dicembre 1222.

È incerto tra il 1222 ed il 1223, L. DE HEINEMANN, in *Monumenta Germaniae Historica*, Scriptorum Tomus XXIX, Hannoverae 1892, p. 580 n. 3.

(⁷⁹) Così afferma il già ricordato ed autorevole cronista Tommaso da Spalato, testimone *de visu*, nel passo riportato nella nota seguente.

Sul discorso di San Francesco, semplice ma profondo, e così ardente da

Dell'accoglienza entusiastica e fervida riservata al Serafico Patriarca dalla pietà dei bolognesi ci hanno lasciato precise ed ammirate descrizioni sia il cronista Tommaso, Arcidiacono della Cattedrale di Spalato, che allora compiva i suoi studî legali a Bologna e ne fu, quindi, spettatore diretto ⁽⁸⁰⁾, sia gli *Actus Beati Francisci et sociorum ejus* ⁽⁸¹⁾, una preziosa raccolta delle

provocare la generale commozione degli innumerevoli ascoltatori, v. P. SABATIER, *Vie de S. François d'Assise*, cit., pp. 273-275 (con l'erronea data 1220); J. JOERGENSEN, *Saint François d'Assise*, cit., pp. 353-355; L. GARANI, *Il bel San Francesco di Bologna*, cit., pp. 8-9; A. POMPEI, s.v. *Francesco da Assisi*, cit., c. 1057.

⁽⁸⁰⁾ *Ex Thomae Historia pontificum Salonitanorum et Spalatinorum*, c. 27 (ed. L. DE HEINEMANN, in *Monumenta Germaniae Historica*, Scriptorum Tomus XXIX, Hannoverae 1892, p. 580): « His temporibus factus est terremotus magnus et oribilis in die nativitatis Domini circha oram terciam per Liguriam, Emiliam et per marchiam Veneticam, ita ut multa edificia ad terram ruerent. Civitas vero Brexiana ex magna parte sui prostrata est, multaque omnium multitudo et maxima ereticorum oppressa est et extincta. Eodem anno, in die asumptionis Dei genitricis, cum essem Bononie in studio, vidi sanctum Franciscum predicantem in platea ante palacium publicum, ubi tota pene civitas convenerat. Fuit autem exordium sermonis eius: 'Angeli, homines, demones', de his enim tribus spiritibus racionalibus ita bene et discrete proposuit, ut multis literatis, qui aderant, fieret admiracioni non modice sermo hominis ydiote; nec tamen ipse modum predicantis tenuit, sed quasi concionantis. Tota vero verborum eius discurebat materies ad extinguendas inimicicias et ad pacis federe reformanda; sordidus erat habitus, persona contemptibilis et facies indecora, sed tantam Deus verbis illius contulit efficaciam, ut multe tribus nobilium, inter quas antiquarum inimiciciarum furor immanis multa sanguinis effusione fuerat debachatus, ad pacis consilium reducerentur. Erga ipsum vero tam magna erat reverencia hominum et devocio, ut viri et mulieres in eum catervatim ruerent, satagenter vel fimbriam eius tangere aut aliquid de paniculis eius auferre... ».

⁽⁸¹⁾ *Actus Beati Francisci et sociorum ejus*, c. 36 (ed. P. SABATIER, Paris 1902 [Collection d'études et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du Moyen âge, IV], pp. 120-122): « Quomodo sanctus Franciscus convertit duos nobiles de Marchia Anconitana dum Praedicaret Bononiae scilicet fratrem Peregrinum et fratrem Ricerium. — 1. Quodam tempore dum iret sanctus Franciscus per mundum et Bononiam pervenisset, quum adventum ejus populus cognovisset, factus est concursus omnium ad sanctum Franciscum, ita quod vix poterat ire per terram. 2. Omnes enim ipsum tanquam florem mundi et angelum Domini cupiebant videre, ita quod ad plateam civitatis cum poena maxima pervenit. 3. Congregato igitur populo maximo hominum et mulierum et multorum scholarium, surgens sanctus Franciscus in medio, tam miranda et stupenda, dictante Spiritu sancto, praedicavit, quod non homo sed angelus videbatur. 4. Nam videbantur illa verba ejus caelestia quasi sagittae acutae potentis de arcu sapientiae divinae procedere, quae corda omnium tam valide penetrabant quod maximam multitudinem hominum et mulie-

tradizioni francescane redatta, circa un secolo dopo, da Frate Ugolino da Montegiorgio ⁽⁸²⁾.

Accanto al popolo minuto, erano accorse ad ascoltare la mirabile ed appassionata orazione anche molte persone dotte, scolari e maestri dello Studio ⁽⁸³⁾. Tra essi fors'anche il grande

rum a statu peccati ad paenitentiae lamenta convertit. 5. Inter quos erant ibi studentes de nobilioribus de Marchia Anconitana, scilicet Peregrinus qui erat de domo Fallaronis et Ricerius de Muccia. 6. Isti inter alios per sacra verba sancti patris tacti intrinsecus venerunt ad beatum Franciscum, dicentes se penitus velle mundum relinquere et fratrum ipsius habitum sumere. 7. Sanctus autem Franciscus, ipsorum fervorem considerans, cognovit per Spiritum sanctum ipsos missos a Deo. Et insuper intellexit cui et quali conversationi quilibet eorum se subderet. 8. Unde cum gaudio recipiens eos dixit: « Tu, Peregrine, teneas viam humilitatis; et tu, Riceri, servias fratribus ». Et ita factum est. 9. Nam frater Peregrinus nunquam voluit esse ut clericus, sed sicut laicus mansit quum esset bene litteratus et in decretalibus eruditus. 10. Propter quam humilitatem pervenit ad maximam perfectionem virtutum et specialiter ad gratiam compunctionis et amoris Domini nostri Jesu Christi. 11. Nam Christi amore succensus et desiderio martyrii inflammatus, perrexit Hierosolyman visitanda loca sacratissima Salvatoris, portans secum volumen evangelicum. 12. Et quum legeret loca sacra unde Deus et homo perrexerat, et eadem pedibus tangeret et oculis cerneret, se ibidem ad orandum Deum inclinabat et amplexabatur brachiis fidei ista loca sanctissima et labiis osculabatur amoris, et lacrymis devotionis cuncta rigabat, ita quod cunctos cernentes ad devotionem maximam provocabat. 13. Ordinante vero dispositione divina, reversus est in Italiam, et, tanquam vere Peregrinus mundi et civis caelestis regni, suos nobiles consanguineos rarissime visitabat. 14. Confortabat eos ad mundi contemptum, et sobrie loquens ad divinum eos incitabat amorem, et expedite ac festinanter recedebat ab eis, dicens quod Christus Jesus qui nobilitat animam non invenitur inter cognatos et notos. 15. De isto fratre Peregrino habuit dicere frater Bernardus, sanctissimi patris nostri Francisci primogenitus, unum verbum mirabile valde, scilicet quod ipse frater Peregrinus erat unus de perfectioribus hujus mundi. 16. Fuit siquidem peregrinus: nam amor Christi quem in corde suo semper habebat non permittebat eum in aliqua creatura quiescere, nec affectum ejus figere in aliquo temporali, sed semper ad patriam tendere et ad patriam aspicere, et de virtute in virtutem ascendere, donec in amatum transformaret amantem. 17. Tandem plenus virtutibus ad Christum quem toto corde dilexit cum multis miraculis ante mortem in pace quievit. Ad laudem Dei et Domini nostri Jesu Christi. Amen ».

⁽⁸²⁾ Sugli *Actus Beati Francisci et sociorum ejus*, che costituiscono la fonte o l'originale dei capitoli volgarizzati dai celebri « Fioretti di San Francesco » (c. 1380-1396), v. J. JOERGENSEN, *Saint François d'Assise*, cit., pp. LXXXVIII-XC, nonché, per i precisi riferimenti bibliografici, L. DI FONZO, s.v. *Francesco da Assisi*, cit., c. 1133.

⁽⁸³⁾ La presenza degli scolari dello Studio è ricordata nel § 3 del brano degli *Actus Beati Francisci et sociorum ejus* riprodotto alla n. 81, quella dei Maestri

Accursio che, in segno di deferente venerazione per il Poverello di Assisi, doveva, tre anni dopo, dare al proprio primogenito il nome Francesco⁽⁸⁴⁾ e che ai frati minori doveva concedere — come attesta, nei primi anni del XIV secolo, il cronista inglese Walterus de Hemingburgh⁽⁸⁵⁾ — una « mansiuncula » presso la sua villa della Riccardina.

Particolarmente significativo è che, proprio in quell'occasione, due nobili della Marca Anconetana, Pellegrino da Falerone e Rizziero da Muccia, « per sacra verba sancti patris tacti »⁽⁸⁶⁾ decidessero di lasciare il secolo e gli intrapresi studi legali⁽⁸⁷⁾, per cingere dell'umile funicella penitenziale il proprio fianco⁽⁸⁸⁾.

L'episodio del giovane studente che, deluso dagli studi, trovò rifugio nel chiostro è, allora, con grande verosimiglianza da collocare negli anni successivi alla venuta di San Francesco a

— già di per sè plausibile e naturale — si desume dall'accento che Tommaso da Spalato fa ai « multis literatis, qui aderant » (v., *supra*, n. 80).

⁽⁸⁴⁾ Su Francesco di Accursio, v. la bibliografia citata, *supra*, alla n. 17.

⁽⁸⁵⁾ *Ex* WALTERI GISBURNENSIS *cronica de gestis regum Angliae*, lib. II, sub anno 1221 (ed. F. LIEBERMANN, in *Monumenta Germaniae Historica*, Scriptorum Tomus XXVIII, Hannoverae 1888, p. 631): « Habuit [scil. beatus Franciscus] eciam fratres in Ricardina iuxta Bononiam, quibus contulerat mansiunculam dominus Accursius Magnus, qui fecit novam glossam in iure civili super omnia quinque volumina ».

I vincoli che legavano Accursio e la sua famiglia ai Frati Minori sono, del resto, attestati sia dal luogo, l'arca dietro l'abside di San Francesco, ove il grande glossatore riposa insieme al figlio Francesco, sia dai cospicui legati disposti da quest'ultimo a favore dei frati del convento bolognese e di quelli della Riccardina nel codicillo del 31 maggio 1293, già ricordato, *supra*, alla n. 18.

⁽⁸⁶⁾ Il fatto, attestato dagli *Actus Beati Francisci et sociorum ejus*, cit., c. 36, § 5 e ss. (*supra*, n. 80) e da altre fonti francescane, tutte, peraltro, dipendenti dai citati *Actus* (V. referenze in L. GARANI, *Il bel San Francesco di Bologna*, cit., p. 9 n. 2), è appena menzionato da L. COLINI-BALDESCHI, *Lo Studio di Bologna e la Marca d'Ancona*, in *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, V, 1920, pp. 72-73, sulla fede del Ghirardacci.

⁽⁸⁷⁾ La preparazione « in decretalibus » di Pellegrino da Falerone è testimoniata dagli *Actus Beati Francisci et sociorum ejus*, cit., c. 36, § 9 (*supra*, n. 80).

⁽⁸⁸⁾ L. GARANI, *Il bel San Francesco di Bologna*, cit., p. 9 e n. 3 ritiene molto probabile che i due studenti della Marca di Ancona siano stati seguiti, in questa stessa occasione, da due cittadini bolognesi, i frati Niccolò e Bonuccio o Bonizio, ricordati dalle fonti francescane per la santità della loro vita.

Bologna nel 1222 e fors'anche alla sua morte nel 1226, quando cioè più profonda dovette essere la risonanza del messaggio minoritico, più intenso il richiamo alla evangelica letizia della vita mistica e più vasta e feconda l'opera di apostolato e di proselitismo.

Quindi tenuto conto che l'episodio non può essere posteriore al 12 maggio 1235, data della morte di Jacopo Balduini presente all'esame nè può essere riportato agli anni 1229-1230, perchè sappiamo da Odofredo⁽⁸⁹⁾ che lo stesso Jacopo, eletto Podestà di Genova nel 1229, non lesse nello Studio bolognese in quell'anno e nel successivo⁽⁹⁰⁾, non resta che riferirlo o agli anni 1222/26-1228 o agli anni 1231-1234/35.

Nell'un caso e nell'altro si ricade, necessariamente, in una data che è ricompresa in quell'arco di tempo nel quale — come abbiamo posto in evidenza più sopra⁽⁹¹⁾ — è stato compilato l'apparato accursiano al *Digestum vetus* e che corrisponde, sostanzialmente, a quella in cui il Neumeyer e, sulla sua scia, il Kantorowicz ritenevano conclusa l'intera *Glossa Magna* al *Corpus iuris civilis*.

(89) ODOFREDI, *In secundam Digesti veteris partem Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, lib. XII, tit. I (*De rebus creditis*), l. XL (*Lecta est in auditorio*), circa medium [ed. Lugduni 1552, f. 18^{va}, nu. 1, circa finem]: « ... et ideo dominus meus Ja. bal. dum fuisset electus in potestatem civitatis Janue ar. huius legis recipit dictam potestariam: et cessavit in studio per biennium ».

(90) Sulla podesteria genovese di Jacopo Balduini nel 1229, particolarmente importante per la rielaborazione dello Statuto della città ligure compiuta dal giurista bolognese, mi limito — data l'indole della presente ricerca — a rinviare alle osservazioni ed alle ampie ed esaurienti indicazioni bibliografiche di F. LIOTTA, *Notizie su Iacopo Baldovini e Bartolomeo da Saliceto*, cit., rispettivamente pp. 503-505 e pp. 510-511.

Sulle ragioni dell'interruzione biennale dell'insegnamento, v. F.C. von SAVIGNY, *Geschichte*, cit., V, c. XXXIX, 38, p. 104 n. a (= trad. it. E. BOLLATI, II, p. 389, n. a).

(91) V. *supra*, pp. 323-324.